

CCIX.

TORNATA DEL 12 APRILE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Presentazione del progetto di legge per Ripartizione di terreni fra i Comuni ripuarì del lago Fucino — Annunzio della morte e commemorazione del Senatore Barbaroux — Approvazione per articoli del disegno di legge relativo al Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso — Incidente sull'ordine del giorno — Osservazioni dei Senatori Finali ed Errante, dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze — Approvazione degli articoli del progetto di legge per Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari — Seguito della discussione del disegno di legge sulla Responsabilità per i casi d'infortunio — Considerazioni del Relatore e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazione del Senatore Cencelli — Risposta del Ministro — Lettura dell'art. 1° del progetto dell'Ufficio Centrale e di un emendamento proposto dal Senatore Finali — Osservazioni del Relatore e dei Senatori Auriti e Finali — Esito della votazione segreta di due progetti di legge discussi in principio di seduta — Comunicazione delle proposte del Senatore Auriti — Osservazioni del Senatore Tabarrini — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Svolgimento dell'emendamento del Senatore Auriti.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze; più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. A nome del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ho l'onore di presentare al Senato un

progetto di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, per « Ripartizione fra i vari Comuni ripuarì del territorio emerso dal Lago di Fucino »; e ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto, del quale chiede l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Commemorazione del Senatore C. Barbaroux.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Debbo con sommo rammarico annunziare al Senato che ieri a sera il conte Carlo Barbaroux, Senatore del Regno, cessava di vivere in Torino dove era nato il 5 di marzo 1813.

Dopo compiuti gli studi legali nell'Università di Torino entrò di buon'ora nella carriera giudiziaria, nella quale dette egregie prove di probità e di dottrina che gli valsero meritamente i gradi più eminenti. Sostenne la carica di primo ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia nel 1848. E nello stesso anno, dopo il fortunato evento della concessione delle franchigie costituzionali in Piemonte, venne chiamato nella prima Legislatura a rappresentare alla Camera dei Deputati il collegio di S. Damiano d'Asti. Rientrato di poi nella magistratura percorse la carriera fino alla carica di Procuratore Generale di Corte d'Appello, dalla quale si ritirò ad onorato riposo.

A rimeritarlo dei servigi prestati fu creato Senatore del Regno il 15 maggio 1876.

Per le sue esime qualità di gentiluomo; di cittadino e magistrato lascia di sé vivissimo desiderio e ben grata ricordanza.

Approvazione del progetto di legge N. 273.

PRESIDENTE. Ora debbo chiedere al Senato il permesso di fare una inversione all'ordine del giorno, e cioè di cominciare la discussione delle leggi dichiarate d'urgenza, che sono:

- « Ordinamento del credito agrario;
- « Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso;
- « Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari ».

Essendo presente l'onorevole Relatore del progetto di legge per il conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso, se non dispiacerà al Senato incominceremo la discussione da questo progetto, del quale si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società

operarie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

(Approvato).

Art. 2.

Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere; ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.

(Approvato).

Art. 3.

La costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente:

- la sede della Società;
- le fini pei quali è costituita;
- le condizioni e le modalità di ammissione, e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
- le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
- le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
- l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del Comitato dei sindaci;
- la formazione degli uffici esecutivi e di un Comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
- la costituzione della rappresentanza della Società, in giudizio, e fuori;

le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto, semprechè le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

La domanda per la registrazione della Società, sarà presentata alla Cancelleria del tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 91 del Codice di commercio.

Adempite queste formalità, la Società ha conseguita la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

(Approvato).

Art. 5.

Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.

Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:

dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte alla assemblea generale od al tribunale saranno puniti colla pena di L. 100, salvo le maggiori stabilite dal Codice penale.

(Approvato).

Art. 6.

Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci, in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella Società, possono denunciare i fatti al tribunale civile.

Questo, ovè trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto dell'articolo 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora una Società di mutuo soccorso contravenisse all'articolo 2 della presente legge, il tribunale civile sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.

Decorso inutilmente questo termine il tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle Società legalmente costituite.

(Approvato).

Art. 8.

Ilasciti o le donazioni che una Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determi-

nato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.

(Approvato).

Art. 9.

Le Società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:

1. L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle Società cooperative dall'articolo 228 del Codice di commercio.

2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni, e dall'imposta di ricchezza mobile, come all'articolo 8 del testo unico delle leggi di imposta sui redditi della ricchezza mobile, 24 agosto 1877, n. 4021;

3. La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;

4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.

(Approvato).

Art. 10.

Le Società registrate dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo del Sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.

(Approvato).

Art. 11.

Le Società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente, e già erette in corpo morale, per ottenere la

registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell'articolo 3 di questa legge.

(Approvato).

Art. 12.

Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3, presenteranno, unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.

Le Società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato, ed una copia del processo verbale dell'assemblea, nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l'esenzione di cui all'articolo 9.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguendo l'inversione dell'ordine del giorno per i due ultimi progetti, ora verrebbe il numero quattro « Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 delle servitù militari ».

Non potendo intervenire il signor Ministro della Guerra, farà le sue veci il signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Desidererei sapere perchè l'ordine del giorno viene cambiato. Noi in questi banchi credevamo che l'inversione dell'ordine del giorno si riferisse solo alla legge sulla personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1886

Ora sentiamo che si enuncia un altro progetto di legge; desidererei quindi sapere, ripeto, come e perchè venga invertito l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è veramente quale l'hanno sotto gli occhi i signori Senatori; però, stante l'urgenza, il Senato ha testè consentito che questi due progetti si discutessero in precedenza; però se ora il Senato non credesse di dovere intraprendere la discussione di questo secondo progetto; io sono ai suoi ordini.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. È dinanzi al Senato una discussione sopra un gravissimo progetto di legge che ha già occupato quattro o cinque sedute.

A me dispiacerebbe moltissimo che intorno a questo progetto di legge si creasse un'erronea e direi falsa opinione; non vorrei si dicesse che il progetto di legge è caduto per opposizione del Senato.

Ieri io ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza, prima che cominciasse la discussione, un emendamento, nel quale, mantenendo il concetto fondamentale dell'art. 1 del progetto di legge, credo di temperarlo in alcune parti per modo, che, senza togliere al progetto stesso quell'efficacia che è desiderata, lo si rendesse accettabile al maggior numero dei Senatori.

Io quindi, per parte mia, e sarei lieto di avere l'assenso dei miei Colleghi, desidererei che si proseguisse in questa discussione, affinché si vedesse quali sono le vere intenzioni del Senato; e la responsabilità dell'approvazione o della non approvazione andasse su chi di ragione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Mi pare che l'onorevole signor Presidente dicesse che si proponeva di dare la precedenza nell'ordine del giorno ai due progetti dei quali trattasi, circa i quali non si supponeva probabile lunga discussione, come si è visto per il primo, per poi riprendere quello che da parecchi giorni ci occupa.

L'onorevole Presidente disse che, se non vi erano opposizioni, l'inversione s'intendeva liberata.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Finali mi pare che vadano al di là. Io vorrei che in Senato non si parlasse mai di tutto ciò che si dice intorno alle nostre intenzioni. Le nostre intenzioni sono quali debbono essere. Noi vogliamo che questo progetto di legge abbia il suo corso regolare. Ciascuno darà apertamente il suo voto. Tutto ciò che può dirsi fuori del Senato non si dovrebbe ripetere in quest'Aula, poichè tutti siamo profondamente convinti di fare il nostro dovere.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io debbo dire al mio onorevole Collega ed amico Errante, che io non mi preoccupo soverchiamente di ciò che possa dirsi fuori di quest'Aula: ma io appartengo ad un corpo politico, e non posso fare a meno di occuparmi della pubblica opinione.

Ora, siccome ieri dal banco dei Ministri si parlò, forse esagerandola, dell'importanza politica e sociale del progetto; e si parlò di giudizi diversi, di tendenze intorno ad esso, per trarne argomento di censura o di lode, anche esse, mi consenta dirlo l'onorevole Grimaldi, alquanto esagerate, è, pare a me, non opportuno che con questo metodo non ordinario di inversione di ordine del giorno si abbia a dare argomento a ritenere, che si voglia dal Senato procrastinare la discussione di questo disegno di legge, e non condurlo a buon porto.

Il Senato di certo non la vuole procrastinare. Ed il modo migliore di non procrastinarla è mantenere l'ordine del giorno, e proseguire nella discussione.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sento il bisogno di fare una osservazione in risposta all'onorevole Finali. Io non ho mai pensato, nè supposto, che il Senato voglia procrastinare il giudizio su questo disegno di legge. La prova è la discussione che ne è seguita, nella quale moltissimi Senatori hanno manifestato francamente il loro giudizio.

L'inversione dell'ordine del giorno non distrae se non pochissimo tempo e non può produrre l'inconveniente, cui accennava l'onorevole Finali, e che io declino tanto per parte del Governo, quanto per parte del Senato.

Io chiesi che venisse discusso il progetto di legge relativo al *Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso*, votato dall'altro ramo del Parlamento ed approvato con molta sollecitudine dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole Relatore Senatore Majorana-Calatabiano.

Si tratta di un progetto, che domani può divenire legge dello Stato, se avrà il voto del Senato; e quindi ho pregato io stesso l'onorevole Presidente, ed il signor Presidente ha pregato il Senato di farlo discutere. Così per altri progetti, che si vorrebbero discutere, trattasi di pochi minuti, dopo i quali si può e si deve continuare la discussione del progetto di legge sugli infortuni. Sono progetti, che non danno luogo a discussione.

Dunque ritenga l'onor. Finali che per parte mia, e credo di poter dire anche per parte del Senato, non si ha il minimo desiderio di rimandare il giudizio sul disegno di legge, che ci ha occupato per più giorni.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Onorevoli Senatori. Credo che siamo tutti d'accordo, dopo le parole pronunciate dal Senatore Finali e la risposta del mio Collega d'Agricoltura e Commercio, che il progetto di legge sugli infortuni deve essere portato a termine, e cioè se ne debba continuare la discussione senza lunga e non necessaria interruzione.

È stata spiegata la ragione dell'inversione già fatta dell'ordine del giorno per una legge urgente che non dava luogo a discussione, e noto che in una seduta precedente già l'ordine del giorno era stato una prima volta invertito, sospendendo momentaneamente la discussione di questo stesso progetto di legge sugli infortuni. Ed ora io ho chiesto di parlare per pregare il Senato di volere allargare alquanto quest'inversione....

Voci. Oh! Oh!

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Si tratterà appena appena di un'ora o poco più. La legge sugli infortuni occuperà l'attenzione del Senato ancora per parecchie sedute; la materia è così grave e così poderosa, e dà luogo a così larga discussione, che, di certo, in omaggio anche all'opinione pubblica, non si può venire tanto presto ad una conclusione. Frattanto trovansi

dinanzi al Senato quattro progetti di legge di una urgenza molto prevalente, il ritardo della approvazione dei quali urterebbe parecchi interessi, danneggiando eziandio la cosa pubblica. Uno è il progetto di legge per sistemare i prestiti dati o da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni delle provincie di Lucca e di Massa e Carrara, danneggiati da' noti uragani; il secondo riguarda l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; sono contratti la cui esecuzione occorre che non sia più oltre ritardata, perchè altrimenti si recherebbe gravissimo danno agli enti che vi sono interessati.

Il terzo progetto di legge riguarda l'assegnazione per la terza serie dei lavori del Tevere; anche questo progetto di legge è di grandissima importanza perchè quei lavori non siano arrestati. E finalmente si tratta di aumentare il fondo pel pagamento dei pensionati del 1848-49, i quali non possono entrare in godimento degli assegni loro concessi perchè il fondo è deficiente.

Io voglio sperare che la Commissione permanente di finanza, così benemerita della pubblica amministrazione e del paese, si sia già occupata di questi progetti di legge e nel caso che essa sia pronta a riferirne al Senato, io farei calda preghiera al Senato stesso perchè voglia intraprenderne la discussione, la quale, credo, sarà molto breve. Dopo di ciò potrà continuarsi la discussione del progetto di legge sugli infortuni del lavoro.

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Onorevole Finali, io faccio questa proposta nell'interesse della cosa pubblica e faccio appello alla sua equanimità, se non alla sua benevolenza, affinché non persista nella sua opposizione, e si possano così discutere questi quattro progetti di legge, nel caso però che la Commissione permanente di finanza li abbia già esaminati.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Duchoqué.

Senatore DUCHOQUE. A nome della Commissione permanente di finanza debbo dire che questi quattro disegni di legge dei quali ha parlato il signor Ministro sono stati esaminati dalla Commissione di finanza e ne è stata anche approvata la Relazione.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1886

La Commissione di finanza quindi dipende dagli ordini del Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Finali.

Senatore FINALI. Io aveva chiesto la parola per dire all'on. Ministro delle Finanze, che non posso seguire un sentimento personale, al quale egli ha fatto grato appello, ma debbo seguire quello che m'ispira la dignità del Senato. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Duchoquè, presidente della Commissione di finanza, non ho poi altro da dire se non che il Senato è arbitro dell'andamento dei suoi lavori; aggiungendo che le Relazioni non essendo distribuite nè stampate, può questa circostanza offrire un argomento di più, perchè non si debba invertire l'ordine del giorno.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Le Relazioni, è vero, non sono stampate nè distribuite. Ma io mi rimetto al giudizio della Commissione di finanza, perchè vegga - in considerazione del carattere di urgenza di questi provvedimenti di legge - se non sia il caso di fare, come altre volte si è praticato, che il Senato deliberi cioè la lettura delle Relazioni per passare poi alla discussione dei disegni di legge. Io mi rimetto alle deliberazioni della Commissione permanente di finanza e del Senato.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. La Commissione permanente di finanza non ha da emettere alcun voto. Essa ha dichiarato che questi progetti sono stati esaminati e le loro Relazioni sono state approvate. Quanto all'inversione dell'ordine del giorno spetta al Senato di prendere una deliberazione.

La Commissione di finanza non ha nulla in contrario circa il procedimento desiderato dall'onorevole Ministro; più volte è stato fatto, questo si può constatare ed è verità, ma di certo non è il parere della Commissione di finanza che si richiede in un simile caso, ma una deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha intesa la proposta del signor Ministro delle Finanze, il quale vorrebbe che si desse la precedenza ai progetti

di legge di cui è già preparata la Relazione, sebbene non sia ancora stata distribuita.

(Rumori).

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dal signor Ministro delle Finanze.

Chi intende di approvarla, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Approvazione del progetto di legge N. 240-B.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla discussione del progetto di legge iscritto al numero 4 dell'ordine del giorno intitolato: « Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

La legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari, già in vigore negli antichi Stati Sardi, nella Lombardia e nelle Marche, è estesa a tutto il Regno.

(Approvato).

Art. 2.

Nulla è innovato per ciò che riguarda la prima delle tre zone in cui dalla detta legge è diviso il terreno soggetto a servitù militare.

Nella seconda e terza zona invece, non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10 della stessa legge, alle opere di bonificazione idraulico ed agrario che saranno approvate dalle Commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642 (serie 2^a), ed 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a).

Le costruzioni in muratura non dovranno oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

A tutte le opere comprese nel comma secondo

del presente articolo, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1859.

(Approvato).

Art. 3.

Le indennità dovute ai proprietari in ordine agli art. 11 e 19 della legge 19 ottobre 1859 saranno stabilite a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2352.

(Approvato).

Art. 4.

Tutte le disposizioni attualmente in vigore nello Stato contrarie alla presente legge restano abrogate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questi due progetti di legge, e poi riprenderemo la discussione del progetto di legge sulla « Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio ».

Si fa l'appello nominale per queste votazioni.

(Il Senatore, Segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di prendere i loro posti.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge
N. 209.

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione del progetto di legge sulla « Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio ».

Ieri si è chiusa la discussione generale, riservando la parola al Relatore ed al signor Ministro.

L'onorevole Senatore Vitelleschi, Relatore, ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io non ho mandato la parola per rientrare nella discussione generale, della quale mi pare che il Senato debba averne abbastanza per essere edotto sulle differenti opinioni che si sono manifestate in que-

st'Aula. L'ho domandata solamente perchè mi pareva che non fosse opportuno che il progetto dell'Ufficio Centrale arrivasse alla votazione, così come, con molta abilità, l'aveva sfigurato l'onorevole Ministro. Egli ha cominciato prima di tutto per rimproverarci di contraddizione, nell'aver invocata per le strade ferrate e per le industrie minerarie, l'applicazione d'un principio, che in questa legge noi combattiamo.

Io ho già parlato due volte su tale soggetto, per cui mi limiterò soltanto a dire qualcosa sul punto sul quale l'onorevole Ministro ieri si è trattenuto, e cioè che non sia vero che come principio generale le amministrazioni delle strade ferrate e delle miniere abbiano per base una concessione governativa. Può essere, quantunque per le strade ferrate è difficile immaginarne altro.

Ma noi facciamo le leggi pel nostro paese; e le strade ferrate e le miniere in Italia (queste ultime per la legge del 1859), sono esercitate per concessione governativa; le strade ferrate poi lo sono assolutamente.

Ed è perciò che si può a loro riguardo introdurre come convenzione quello che non si può altrove nel diritto comune. Del resto dichiaro che non ho estesa questa mia proposta a nessun'altra industria fuori di queste. Persisto a credere che una tal legge sarebbe opportuna, e mi duole che l'onorevole Ministro non abbia detto nulla sulla richiesta che glie ne ha fatto l'Ufficio Centrale.

Venendo ora al nostro progetto, egli non ha parlato affatto della disposizione la quale dà l'iniziativa dei processi, per escutere la responsabilità dei danneggiati, al Pubblico Ministero. Io non ho bisogno di segnalarne l'importanza; ho voluto solamente ricordare che il Ministro lo ha passato sotto silenzio.

Solo soggiungerò che l'azione diretta del Pubblico Ministero riesce molto più efficace che non il patrocinio gratuito, perchè quando è il Pubblico Ministero che prende l'iniziativa di un processo, è indubitato che il medesimo sarà fatto con maggiore autorità e con maggiore sicurezza che non possa essere quello iniziato direttamente dall'operaio, il quale non di raro spingerà la negligenza fino a non valersi neppure dei benefici che gli saranno stati concessi. Chi conosce da vicino quelle classi non si meraviglierà di questa ipotesi da me segnalata:

mentre che al contrario pur lasciando l'operaio sempre padrone di agire, se non agisce, potrà col progetto dell'Ufficio Centrale prendere l'iniziativa per lui il Pubblico Ministero. E questa disposizione importantissima il Ministro l'ha passata sotto silenzio.

Egli, per constatare la nullità del nostro progetto, ha perfino posto in dimenticanza le disposizioni ministeriali, quelle che vi ha introdotto egli stesso, che non sono poca cosa, neppur quelle. Si tratta di accordare il rito sommario e l'esecuzione provvisoria.

Ma quale altra classe di cittadini, per tutelare i propri interessi, ha il Pubblico Ministero, per rappresentarli con un processo a rito sommario e con l'esecuzione provvisoria per rivendicarli? Spero che non s'insisterà nel dire che questa legge non contiene privilegi e che basteranno questi, senza aver bisogno di darne degli altri.

L'onorevole Ministro ha poi criticato il nostro sistema dei regolamenti siccome inefficace. A me duole di non essermi evidentemente spiegato abbastanza chiaro, o di non essere stato inteso nel mio discorso dell'altro giorno, al Senato.

L'onorevole Ministro ha detto: voi vedete quali effetti producano i regolamenti esistenti. Ma è precisamente perchè questi regolamenti mancano di sanzione che non producono effetto alcuno. Ed è perciò che noi proponiamo l'articolo 11. Onorevole Ministro, quando tutti sapranno che l'infrazione a quei regolamenti porterà presunzione di responsabilità, oh, stia pur sicuro che tutti i regolamenti diverranno una realtà e una realtà formidabile alla quale nessuno oserà resistere! E perciò, è proprio perchè ora non sono efficaci che è mestieri renderli tali.

Il Ministro diceva inoltre che i regolamenti sono diversi a seconda dei diversi Municipi e delle diverse Provincie. Ma tanto meglio, è anche naturale, perchè ciascun Municipio ha bisogno di regolamenti propri, adatti alle proprie circostanze. Questi regolamenti avranno il vantaggio di seguire i movimenti dell'industria, secondo le località ed i tempi. E se tutte le disposizioni, che saranno prese sia dalle diverse Amministrazioni, sia dal Governo, avranno per sanzione la responsabilità, creda a me, onorevole Ministro, che la misura non sarà tanto inefficace quanto ella la crede.

In ultimo l'onorevole Ministro, con arte altrettanto sottile quanto poco generosa, ci ha rimproverato che nessuno avesse preso la parola in difesa del nostro progetto. Io intanto comincio dal ringraziare l'onorevole Senatore Pierantoni che l'ha così eloquentemente sostenuto. Ma poi cosa suonano su per giù i vari emendamenti che sono stati proposti? Tanto quello dell'onorevole Senatore Poggi quanto quello dell'onorevole Senatore Auriti, se non le idee dell'Ufficio Centrale, svolte con la competenza che si conviene alla loro autorità nella materia?

Togliamo la fraseologia parlamentare, togliamo quella parte di galateo che fa esprimerci nel modo il più cortese reciprocamente e verso il Governo non meno che fra di noi, e la mano sulla coscienza come suol dirsi, quale è il senso che l'onorevole Ministro ha potuto constatare nel Senato? Quale è l'impressione che ha riportato da questa discussione?

D'onde vengono le difficoltà che incontra questo progetto se non dalla ripugnanza che ha il Senato a seguire l'onorevole Ministro in quelle vie che, secondo lui, offendono solamente il Codice, e secondo noi offendono la giustizia, che è qualche cosa più del Codice? E dall'altro canto cosa propone l'Ufficio Centrale? Se non il progetto del Ministro, ma rimettendolo nei limiti non tanto del Codice, perchè in qualche parte anche esso se ne discosta, ma per lo meno della giustizia? Dunque da qual parte pende il Senato? A quale dei due progetti sembra esso inclinare: dal nostro o dal suo, onorevole Ministro? Se fosse altrimenti ella non combatterebbe da tre giorni per renderlo accettabile.

Come ultimo argomento, come perorazione, il Ministro ha avuto ricorso ai bisogni dei tempi ed all'esempio degli altri paesi. Vediamo adunque quello che fanno gli altri paesi.

Si è parlato sovente del Gran Cancelliere, del quale si parla ad ogni proposito, sebbene appena quanto la sua fama meriti. Ebbene, la legge germanica sulla responsabilità consta di due soli articoli. Almeno nei due primi articoli si stabiliscono i criterî di responsabilità.

L'art. 1 stabilisce la responsabilità delle ferrovie e riproduce quasi testualmente il disposto della legge prussiana del 1838. In caso d'infortunio l'Amministrazione ferroviaria è presunta responsabile finchè non prova essere l'infortunio

sopravvenuto per forza maggiore o per colpa del danneggiato.

L'art. 2 contempla la responsabilità dei padroni di miniera, cave, gallerie o fabbriche, e stabilisce che il padrone risponde dei danni quando un suo rappresentante o mandatario, o sorvegliante nell'esercizio delle sue funzioni, abbia per sua colpa causato la morte di una persona, ecc.

L'inversione della prova si è dunque fermata alle ferrovie.

Ora, il Gran Cancelliere, che ha fatto questa prima proposta, si è poi arrestato lì, ed ha abbandonata questa via, perchè ha creduto che su questa non si potesse procedere più oltre.

L'onorevole Ministro ha detto che il principe di Bismarck ha creato tutta un'organizzazione che prende l'operaio dalla fanciullezza, e lo accompagna tutta la vita.

Io non so fino a che punto il metodo adottato dalla Germania convenga a noi. Ma se non lo stesso, procuriamo anche noi qualche cosa di simile. Questo è un alto e nobile concetto che non bisogna fare abortire in una legge ingiusta ed inefficace.

Passiamo ora alla Francia. La Francia ha un secolo di rivoluzioni ed ha sperimentato ogni genere di legislazioni anche le più ardite.

Vediamo cosa fa in questo momento. Leggo il progetto di legge in proposito che è attualmente in discussione:

« Le projet de loi relatif à la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. — Firmati: M. Grévy Président de la République française et M. Maurice Rouvier ».

Il tema fu dato a studiare a una Commissione, la quale era incaricata di redigere uno schema di legge che non leggerò per intero, ma leggerò prima la parte che ne fu accettata dal Governo e proposta perchè divenisse legge. E da questa lettura potrà il signor Ministro convincersi che questo schema di progetto è uguale a quello che l'Ufficio Centrale ha presentato al Senato.

E vedrà poscia come anche il progetto francese sia stato decapitato, con questa differenza che là è il Ministero che decapita il progetto della Commissione:

« Art. 1. Les demandes de dommages enten-

tées contre les chefs d'entreprise par les ouvriers ou leurs héritiers à cause des accidents survenus dans le travail seront jugées comme matière sommaire » (Il suo art. 4).

« Art. 2. Il y a risque professionnel dans les industries dans toutes les industries, les ouvriers devront être assurés dans les accidents ».

Lo dice onestamente, non prende la via tortuosa di dichiararli responsabili, perchè si assicurino.

Ora il Governo francese che presentò questo progetto di legge ha accettato il progetto della Commissione meno l'art. 1.

L'art. 1 era nei seguenti termini:

« Art. 1. Dans les usines, manufactures, fabriques, chantiers, mines, etc. le chef d'entreprise » (faccio osservare che in questo articolo simile a quello del Ministro, non si parla affatto di proprietari e d'ingegneri) « le chef d'entreprise est présumé responsable des accidents survenus dans le travail ».

Dunque in un paese, come la Francia, dove ci sono altri bisogni ed altri interessi dei nostri, in questo paese che ha 100 anni di rivoluzione e dove per tutte queste ragioni deve essere assai più difficile il regolare questa spinosa questione, la Commissione ha proposto un progetto migliore del nostro ministeriale, senza la solidarietà, e non occupandosi dei proprietari, il Governo vi ha tolto anche l'inversione della prova.

In poche parole, il progetto presentato dal Governo è esattamente quello che presenta il vostro Ufficio Centrale.

Dunque la proposta dell'Ufficio Centrale non è poi così da poco come l'onorevole signor Ministro la voleva far credere.

Io non parlo della sua citazione sul Belgio perchè una sentenza di Corte di cassazione simile a quella che ci ha letto, proverebbe invece in mio favore, proverebbe che la giurisprudenza può bastare a tutte le esigenze, ma in molte miglior condizioni, perchè la giurisprudenza si sostituisce a seconda dei casi e secondo le ragioni e i bisogni, mentre la legge è eguale per tutti i casi e non lascia alcuna libertà di azione.

Questo che ho detto valga per la ragione dei tempi e per l'esempio delle nazioni straniere.

Per quel che riguarda la giustizia, per quanto

ieri l'onorevole signor Ministro abbia protestato, la verità è che così facendo egli non ha detto molto più di quello che aveva detto il giorno precedente, giacchè ha sorvolato sulla questione.

Ora è proprio qui dove sta la differenza fra l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale, il quale crede in questo d'interpretare l'opinione del Senato.

Nel meccanismo costituzionale, i diversi poteri hanno certi uffici particolari, benchè tutti sieno egualmente solidali del Governo; ed è evidente, secondo ch'io v'accennava l'ultima volta ch'ebbi l'onore di parlare, che, mentre il Ministero prima di tutto si occupa della politica e la Camera elettiva degli interessi, il Senato è particolarmente chiamato a vegliare sulla giustizia; senza questo freno la politica e gli interessi finirebbero per travolgere il Governo negli espedienti, nel disordine e in ultimo nel dispotismo, che è egualmente pernicioso sia dell'uno che dei molti. E quindi egli ci vorrà tollerare che su questo soggetto noi siamo più esigenti di lui.

Ciò non ha impedito che noi ci occupassimo anche del lato politico della questione e degli effetti della legge. E anche su questo riguardo noi manteniamo quanto abbiamo detto nei giorni scorsi, ossia che la sua legge non protegge contro gl'infortuni, che cioè per questo riguardo lascia le cose allo stato in cui sono. Egli ha voluto credere che a ciò varrebbe il controllo delle Società d'assicurazione che hanno una azione di regresso. Ma il regresso è concesso alle Società di assicurazione solamente per i casi di dolo, e non per l'infinito numero dei casi nei quali, non provato il dolo, le Società dovranno pagare senza alcun regresso contro il proprietario o l'intraprenditore.

Dunque, restano le cose come sono; più due processi in ogni infortunio, quello per avere l'indennità e l'altro per l'eventuale regresso, per scontarla sul proprietario.

Noi manteniamo altresì che questa legge fa più danno che bene agli operai, e l'onorevole Cencelli diceva che questa legge sarà scontata dai proprietari. Io non dubito che i proprietari non ne saranno contenti, ma coloro che ne avranno i danni maggiori sono gli operai, perchè, come è stato ripetuto ad oltranza, tutti questi vincoli non faranno altro che rendere

più difficile e più scarso il lavoro agli operai che hanno maggior bisogno.

Essa produrrà assolutamente la rovina dei piccoli intraprenditori e della piccola industria che è così estesa in Italia.

Io credo che se tutti costoro potessero esprimere i loro sentimenti, non quali sono figurati da coloro che se ne fanno gl'interpreti senza controllo, pur conoscendo a pieno l'importanza di questa legge, probabilmente sarebbero essi i primi ad essere spaventati e a domandarne il rinvio.

Noi affermiamo altresì che questa legge eccita la diffidenza fra le classi.

Questo, varî oratori lo hanno provato, senza ch'io abbia bisogno di tornarci sopra; ma per noi è una delle questioni più importanti; questa dichiarazione di diffidenza contro tutti gli esercenti le differenti industrie, a noi pare precisamente arrivi allo scopo opposto di quello che il Ministro si propone, cioè la pacificazione fra le diverse classi che si incontrano ed hanno contatto nelle industrie e nei commerci.

E questo è talmente vero, che lo stesso onorevole Ministro, in una frase oratoria, di quelle che nessuno di noi risparmia nel calore di un discorso, ne ha fatta la confessione la più acerba, quando egli, richiamando l'esempio ch'io aveva rammentato di quel tiranno, il quale condannava i sudditi a morte per farsi pagare il riscatto, ha detto: voi volete la morte senza riscatto. Ora, questa morte chi la dà? Non possono essere che i proprietari o gli intraprenditori, o noi che non ci affrettiamo ad accettare l'articolo.

Ecco, onorevole Ministro, siccome in questa semplice frase oratoria sta il nodo della questione, perchè in essa si contiene il concetto che i pericoli del lavoro, siccome quelli che s'incontrano nel compimento dei doveri o nell'esercizio delle professioni, non sono aderenti al lavoro, al dovere, alla professione, ma sono cagionati da chi vi presiede, da chi lo dirige. Sono questi che danno la morte. E siamo noi che vogliamo la morte senza riscatto. Fu una frase oratoria detta senza preconcetto, e perciò tanto più significativa.

Ora, è precisamente questo che l'Ufficio Centrale desidera e vuole che non sia dichiarato dal Parlamento con una legge.

Ma lasciamo da banda la questione politica, che si vuole introdurre per arte nella discus-

sione di questa legge, e che a me pare non esista fra noi.

Da parte mia credo di interpretare l'opinione di tutto il Senato che qui questione politica non c'è: qui non c'è questione che di una legge buona o cattiva.

Il Senato, per mezzo di tutti coloro che ne sono fatti interpreti, ha espresso chiaramente quali siano le sue idee sulla questione in genere. Esso ha dimostrato altamente di comprendere che vi ha un bisogno, ed ha egualmente espresso il desiderio di soddisfarlo il più largamente che sia possibile.

È inutile di intrattenerci più a lungo sopra questa tesi. Il Senato la conosce e ha dichiarato altamente di accettarla, e la stessa insistenza con cui oggi stesso, quasi invertendo l'ufficio con il Governo, esso ha insistito perchè si continuasse nella discussione di questa legge, lo dimostra.

La politica in questa questione c'è, ma in un campo molto più ristretto, e la questione politica è questa.

L'Ufficio Centrale crede buono il suo progetto, eppure non insiste che sia accettato il suo senza emendamenti o remissione, ma bensì è pronto ad accettare qualunque emendamento quando risponda ai suoi principî, senza di che sarebbe stato inutile aver qui combattuto per molti giorni.

E questo perchè lo fa l'Ufficio Centrale?

Non perchè manchi di fede nella bontà del suo progetto, nè perchè l'Ufficio Centrale creda che il Senato non possa assumere la responsabilità di respingere questo progetto di legge. Il Senato, se ha un ufficio da compiere, che soddisfi al suo patriottismo, ed al quale lo chiamino le forme della sua istituzione, è precisamente quello di avere questa abnegazione in alcuni casi, come quella di sopportare della passeggera impopolarità, per fare quello che egli crede il bene del paese.

È questo un ufficio proprio e speciale del Senato; nel suo stato attuale non dipendente da elezioni, e quindi meno esposto alle correnti passeggera delle opinioni.

Questo ha fatto in altra occasione non meno delicata dal punto di vista della popolarità, e forse anche oggi vi è qualcuno in quest'Aula che rimpiange che il Senato non abbia in quella occasione avuto l'ultima parola.

E quindi non esito a credere che il Senato potrebbe e saprebbe respingere una legge che non crede buona anche in quest'occasione.

Però qui non si tratta della popolarità, qui si tratta di una grave questione che interessa classi numerose e può dirsi tutte le classi della società; questione che tutti hanno riconosciuto aver bisogno di essere risolta, sì perchè questo bisogno esiste realmente nella sostanza, sì perchè simili questioni una volta poste ed agitate, devono essere risolte.

Ecco il perchè l'Ufficio Centrale insiste perchè sia risolta secondo certi principî dai quali esso crede che il Senato non possa allontanarsi, ma se si vuole anche in altra forma che non sia la nostra. Questa è la vera e sola questione politica ch'io vedo in questo momento. E la vedo tanto grande che io faccio proprio davvero un appello al patriottismo di tutti. Bisogna metterci tutti un po' di buona volontà; ed il signor Ministro stesso, in presenza di un così grande interesse, parmi dovrebbe rimettere un poco dei suoi sentimenti e delle sue opinioni personali.

Quindi è in questa situazione di cose che io riassumo l'opinione dell'Ufficio Centrale, dicendo che noi manteniamo il nostro progetto, del quale ho cercato di dare le più chiare spiegazioni che era in mio potere di dare; ma che però noi siamo qui aspettando qualunque emendamento o correzione che si possa apportare, prendendo impegno di studiarlo ed accettarlo di gran cuore, per poco che possa servire a due scopi, cioè, di far superare questo difficile periodo a questa legge, e quello nello stesso tempo di salvare i grandi principî di cui il Senato deve considerarsi particolarmente il difensore.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Chiedo venia al Senato se debbo ancora riprenderè la parola, ma sento l'obbligo di fare poche altre osservazioni, che non farei, se esse dovessero servire unicamente al progetto di legge, a sostegno del quale ho detto tutto quello che potevo, ed ho esposto tutti gli argomenti, che la mente mi ha suggerito. Debbo però parlare per non lasciar credere che io abbia non esattamente riferito gli apprezzamenti del-

l'Ufficio Centrale; cosa che sommamente mi dorrebbe e per rispetto al Senato e per rispetto agli uomini, che compongono l'Ufficio Centrale stesso.

Io ieri, come ha ricordato l'egregio Relatore, ho detto che egli medesimo aveva ritenuto giusto il principio da me sostenuto per quanto si riferisce alle industrie ferroviaria e mineraria; ed ho soggiunto che egli o qualche altro membro dell'Ufficio Centrale l'aveva ritenuto giusto anche per altre industrie.

Oggi il Relatore osserva che la sua opinione espressa nella Relazione (ed è vero), si riferisce esclusivamente alle industrie ferroviaria e mineraria.

Io però non dissi precisamente, che il Relatore dell'Ufficio Centrale avesse ritenuto buono il concetto anche per altre industrie; ma dubitativamente accennai che egli od altri, in seno dell'Ufficio Centrale, avea manifestata questa opinione. È attestata la verità del fatto, che esposi, dalle parole seguenti contenute nella Relazione:

« Ho accennato finora alle deliberazioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale, perchè una minoranza avrebbe consentito ad accettare l'inversione della prova in modo assoluto, pure restringendo le persone responsabili e le industrie, alle quali questa nuova legislazione dovrebbe essere applicata ».

È vero dunque, che l'onorevole Relatore si restringe alle industrie mineraria e ferroviaria; ma non è men vero che nell'Ufficio Centrale si manifestò l'adesione al mio principio, anche per altre industrie.

Regge perciò l'apprezzamento fatto da me, cioè che, se il principio è buono, per qualche membro dell'Ufficio Centrale, in rapporto a talune industrie, e se per il Relatore è buono in rapporto alle industrie ferroviaria e mineraria, non vi sia ragione di escluderlo per tutte le altre.

Debbo inoltre rettificare nuovamente un apprezzamento, nel quale disaccordo col Relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli ha ripetuto che crede il principio buono per le industrie ferroviaria e mineraria, perchè esse si poggiano sul sistema della concessione governativa. E questo concetto egli sviluppò nella Relazione con molta chiarezza e precisione.

Ora il Senato consentirà anche a me di ri-

petere che la concessione, in materia di ferrovie o di miniere, non è di essenza. L'onorevole Relatore soggiunse, che, dovendosi fare una legge per l'Italia, egli doveva partire dallo stato di fatto in cui siamo in materia di ferrovie, cioè dall'esercizio privato.

È vero ciò, ma non toglie che dopo i 20 anni (epoca in cui scade il contratto ferroviario) potremo credere di nostro interesse che le ferrovie siano esercitate direttamente dallo Stato; come non è inibito ad altri paesi di preferire l'esercizio di Stato all'esercizio privato.

Se abbiamo creduto, per le nostre condizioni, preferibile il principio dell'esercizio privato, ciò non toglie che, se il principio della responsabilità è giusto per le strade ferrate, quando sono concesse, debba anche essere riconosciuto giusto, quando invece siano esercitate dallo Stato.

E così è anche per le miniere. L'egregio Relatore ha parlato oggi della legge del 1859, la quale fu estesa in talune parti d'Italia. Ma per la Toscana e la Sicilia, come ieri ho detto, la legislazione sulle miniere non ammette il sistema della concessione. Quindi, secondo l'Ufficio Centrale, il principio non dovrebbe essere applicato in quella parte d'Italia, in cui non vige il sistema della concessione delle miniere; e dovrebbe esserlo nell'altra parte, nella quale la concessione è essenzialmente richiesta.

Ad ogni modo, senza più oltre dilungarmi su quest'argomento, conchiudo dicendo che nell'industria ferroviaria e mineraria la concessione non è un elemento essenziale; e tale non essendo, non si può trarne alcuna conseguenza per combattere la tesi che ho sostenuto.

L'on. Vitelleschi mi ha gentilmente rimproverato, perchè in due discorsi non ho parlato di un'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'art. 13 del progetto ministeriale, aggiunta, che suona così: « In difetto d'istanza della parte danneggiata, il Pubblico Ministero potrà convocare, per sua propria iniziativa, gli atti relativi a tale concessione, e la nomina di un avvocato, il quale rappresenti gl'interessi del danneggiato, sia in giudizio civile, sia nel penale, per gli effetti della presente legge ».

Io non ne ho parlato, perchè nella discussione generale non l'ho creduto opportuno. Infatti, il parlare di una concessione che veniva in seconda linea, e sulla quale si sarebbe po-

tuto parlare nella discussione degli articoli, non mi parve cosa conveniente. Ma oltre ciò ho considerato che l'aggiunta dell'Ufficio Centrale viene a sconvolgere il nostro sistema di procedimento; il Pubblico Ministero, nella materia penale, ha iniziativa, ma non in materia civile. Ed in tutte le materie i suoi poteri sono determinati dalla legge, la quale non può essere alterata con un provvedimento speciale, quale è quello che ci occupa.

Nè può valere il rimprovero che io non abbia parlato di tutti gli altri articoli secondari della legge. E come ne avrei dovuto parlare, se in essi siamo concordi, Ufficio Centrale e Ministero? Siamo discordi sul primo articolo e nelle massime fondamentali, e non valeva la pena di ricordare, nella discussione generale, tutti quegli articoli, nei quali non vi è dissenso, e che sono di ordine secondario.

Certamente io non posso ritenere che quei favori da me stesso proposti, e che vedo approvati dall'Ufficio Centrale negli altri articoli, siano cosa da nulla.

Intendiamoci. Per me tutti i vantaggi concessi negli articoli successivi, coordinati al primo ed alle massime fondamentali della legge, valgono molto; ma, se togliete l'art. 1, che è la testa, e lasciate il corpo, questo, a mio modo di vedere, resta così meschino che non varrebbe la pena di farne argomento di legge. Ed io confesso che, soltanto per i vantaggi secondari affermati negli altri articoli, non avrei proposto il disegno di legge attuale.

Con ciò ripeto che non intendo dire che quegli articoli a nulla valgano; ma nel mio concetto il loro valore è subordinato all'adozione delle massime fondamentali stabilite nell'art. 1.

L'onorevole Relatore ha detto che la tesi sostenuta dall'Ufficio Centrale, che farebbe dipendere la responsabilità dai regolamenti, è stata sostanzialmente, se non nella forma, sostenuta anche dagli onorevoli Auriti e Poggi.

Non è dato a me di fare le loro parti o di interpretare le loro intenzioni; però, per quanto ho potuto raccogliere dai loro discorsi, mi sembra che tanto l'uno, quanto l'altro siano nella massima parte d'accordo con me, e che, ammettendo i principî contenuti nell'art. 1, vogliano solamente temperarne e modificarne l'applicazione. Ciò è ben lungi dall'adottare la massima dell'Ufficio Centrale, con cui la responsa-

bilità sarebbe subordinata alla formazione dei regolamenti governativi e locali.

L'onorevole Relatore ha parlato della legge tedesca, o per dir meglio, della prima proposta fatta dal gran Cancelliere; ed ha detto che troppo si abusa di citare l'autorità del principe di Bismarck.

Ma, egli stesso è ricorso alla stessa fonte. Or bene, è vero: la prima proposta di Bismarck fu quella indicata dall'onorevole Vitelleschi: ma poi l'abbandonò e vi surrogò l'altra dell'assicurazione obbligatoria: però quando presentò il progetto dell'assicurazione obbligatoria e lo sostenne più volte, finchè trionfò, disse nella sua Relazione come fu ricordato, se non erro, dall'onorevole Senatore Caracciolo, che una delle ragioni, per le quali ricorreva all'assicurazione obbligatoria, anzi la principale ragione, era precisamente la difficoltà, anzi quasi l'impossibilità nell'operaio di raccogliere le prove, alle quali doveva subordinare le sue domande di indennizzo. Dunque se dobbiamo citare l'autorità di Bismarck, citiamola come è nel fatto. Egli aveva tentato di risolvere il problema con una legge di responsabilità, forse meno rigida dell'art. 1, che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato; ma dovette poi abbandonarla, per seguire la via dell'assicurazione obbligatoria.

Ora noi, che non possiamo ricorrere a questa, per le ragioni che ho esposte, e per le altre considerazioni dall'onorevole Vitelleschi svolte nella sua Relazione, dobbiamo, per necessità, ricorrere ad un altro mezzo; ed io confesso che non ne riconosco altro più efficace e completo di quello della responsabilità, poggiata sui criterî, che formano in sostanza l'art. 1 proposto dal Governo.

L'onorevole Vitelleschi ha citato anche la Francia ed il progetto Rouvier. Certo l'onorevole Relatore, leggendo quest'ultimo, avrà dovuto fare la stessa riflessione, che ho fatto io.

Una legge, con cui si pretende di risolvere la responsabilità, comincia con un articolo, nel quale si dichiara, che l'azione nascente da essa si tratterà col rito sommario...

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Noi faremo lo stesso.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*.... Noi pure lo consentiamo; però tanto l'Ufficio Centrale quanto il Ministero hanno

avuto il buon senso di relegare questa disposizione in secondo ordine.

Un Ministro, che si dà l'aria di risolvere un problema di questo genere, e pone come primo articolo che la causa deve farsi col procedimento sommario, non può non suscitare il dubbio che per lo meno il problema non sia stato abbastanza studiato, come (dobbiamo dirlo ad onore nostro) è stato studiato dal Governo per un verso, e dall'Ufficio Centrale per un altro.

Il progetto Rouvier non è venuto in discussione, ed io, nel mio discorso della seduta del 9 corrente, ho citati gli otto progetti che pendono innanzi al Parlamento francese; e naturalmente ce ne è per tutti i gusti. Però non bisogna perdere di vista la considerazione, che ho avuto l'onore di fare fino dalla prima volta che ho parlato in Senato; che, cioè, la Francia, sebbene mancante di legge speciale in proposito, ha però una giurisprudenza, la quale mitiga molto questa mancanza e colma in parte la lacuna, che esiste. Certo è che gli otto progetti, incluso quello citato dal Relatore, dimostrano la necessità, — che anche in Francia si sente, di risolvere il problema, e lo studio e la fatica, che anche i pensatori francesi pongono per risolverlo nel modo più razionale.

D'altronde debbo notare che il progetto Rouvier col secondo articolo stabilisce l'assicurazione obbligatoria, e vi ricorre direttamente a somiglianza quasi della legge tedesca.

Dunque anche la Francia adopera una formula abbastanza rigida, e per dir meglio, in contra, come diceva il Relatore (ed in questo sono d'accordo con lui), direttamente il problema dell'assicurazione, non per via indiretta, come si sostiene che io faccia con l'art. 1. Ma io non posso adottare quel concetto per via diretta, perchè, o Signori, ho già dichiarato più volte che mi trovo innanzi una barriera eretta dal voto legislativo; dunque ci vado in altro modo, cioè, creando una responsabilità efficace e seria, e facendola cessare mercè l'assicurazione; talchè quella serve di incitamento e di spinta a questa.

Nè ciò può esser censurato, ed infatti dell'assicurazione tutti, se non vado errato, hanno parlato con favore.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale dice che, secondo il progetto ministeriale, solamente per il caso di *dolo* è dato il regresso agli istituti assicuratori; ed è vero. Ma io ieri

non mi sono servito solo di questa ragione per dedurre che, nei padroni ed imprenditori, non ostante l'assicurazione, durasse tuttavia l'interesse a garantire e tutelare la vita e la salute dei lavoratori. Nè di *dolo* parlò il Senatore Massarani, quando combattè l'obbiezione; nè di *dolo* parlò il Senatore Caracciolo. Ed io ho fra l'altro detto, che, quando vi è l'assicurazione, vi è anche l'interesse delle Società assicuratrici, che avranno tutta la cura di sorvegliare: sicchè nel caso di assicurazione, all'interesse dei padroni ed imprenditori, si aggiunge quello delle Compagnie. Ma poi, quando passasse la legge come io l'ho proposta, i padroni ed imprenditori sono sempre soggetti a tutte le altre azioni in linea civile e penale, nei casi di *dolo* e di *colpa*; ed in essi quindi esiste sempre l'interesse a non commettere alcun atto a danno dei lavoratori ed a tutelarne la vita e la salute.

L'onorevole Relatore ha fatto anche oggi delle considerazioni politiche con molta temperanza, e con molta convinzione.

Egli ha detto che questa legge non tende alla pacificazione, come a me pare, ma invece alla diffidenza.

Io, o Signori, non ho nei precedenti discorsi esagerato, nè esagero l'importanza di questa legge, e perciò non merito l'appunto, che il Senatore Finali, oggi stesso, in una discussione di ordine incidentale, mi rivolgeva. Non lo merito, perchè, giusto nella tornata di ieri, io ho detto che questa legge non risolve tutti i problemi, e neanche una parte; ma si limita unicamente a risolvere il problema della sorte dei lavoratori e delle loro famiglie nei casi di infortunio. Ecco lo scopo unico di questa legge; non vi è nè di più nè di meno: ed a questo scopo si provvede con due mezzi: con la responsabilità dell'art. 1 e con l'assicurazione dell'art. 6.

Questa legge per me è ispirata al concetto della pacificazione e non a quello della diffidenza; io non credo che il legislatore debba avere diffidenza verso alcuna delle classi sociali; non ne ho alcuna verso le classi lavoratrici, ma credo del pari che non se ne debba avere (massime nel momento solenne della formazione delle leggi) verso le altre classi, che, secondo l'art. 1, sono responsabili. Dico però, o Signori, che ogni legge, la quale serve a mitigare le miserie di una classe, posta per con-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1886

dizione intellettuale e materiale al disotto delle altre, non può se non produrre l'effetto di avvicinarla alle altre; e l'effetto è benefico, perchè quella classe non si vede obbliata, ma invece si vede oggetto di cura da parte del Governo e del Parlamento.

Finalmente, il Relatore dell'Ufficio Centrale ricordò una mia frase, che egli disse ad effetto oratorio; ma veramente la mia frase fu in risposta alla sua. Egli ricordò quel tiranno che condannava a morte per farsi pagare il riscatto: io soggiunsi che è peggior tirannide condannare a morte senza dare la facoltà del riscatto. Ed è difatti così: con la prima tirannide si può pagare il riscatto e salvare almeno la vita: con la seconda si toglie ogni mezzo, e la condanna è inesorabile. Ora, l'onorevole Vitelleschi ha detto: spogliamo la frase adoperata dal Ministro di tutte le arti oratorie, ed in essa troveremo la sostanza della legge. Ma l'onorevole Relatore non vorrà attribuirmi il pensiero di stigmatizzare i proprietari, per ritenerli in qualunque caso colpevoli.

Dico soltanto, o meglio, ripeto: quando a carico dei padroni e proprietari, i quali hanno mille mezzi per garantirsi, si può sancire una massima, che porta per essi lievi conseguenze, ma che produce effetti benefici alla classe lavoratrice, perchè non dovremo farlo, o Signori?

Rammentiamo che nellé condizioni odierne la proprietà ha una funzione sociale, come ieri disse l'onor. Allievi, e che ai proprietari sono imposti dei doveri civili. Uno di questi appunto è scritto nella mia legge.

O Signori, se considerazioni si sono fatte in tutti i sensi, permettetemi di farne un'altra, con la quale io chiuderò il mio discorso.

Se vi è momento, nel quale l'operaio e la sua famiglia, son messi a dura prova, è certo quello, nel quale egli viene colpito da infortunio sul lavoro. Ora, se in quel momento appunto l'operaio e la sua famiglia si troveranno avanti una legge, la quale provveda a camparli dalla miseria, essi non potranno non avere per il legislatore una parola di riconoscenza. Salutare è l'esempio, e la sollecitudine della società verso i lavoratori non appare mai così benefica, quanto nell'ora della sventura. Se ciò noi potremo ottenere, e credo che lo si possa con la legge attuale, dovremo essere contenti

di aver fatto una cosa, non solo giusta, ma anche buona.

PRESIDENTE. Il Senatore Cencelli ha la parola.

Senatore CENCELLI. Alla benevolenza usatami dal Senato nei due giorni precedenti, chieggo la tolleranza di soli cinque minuti per soddisfare ad un impegno preso ieri in fine di seduta col signor Ministro e col Senato, non potendo rimanere sotto l'impressione, anzi l'imputazione di aver pronunciate parole che sarebbero state veramente deplorable, se le avessi in fatto pronunciate. E, sia per il diritto che ha ogni gentiluomo di difendersi, sia per il dovere e il rispetto che devo al Senato, al quale ho l'alto onore di appartenere da diversi anni, sia per quell'alto valore che tutti annettiamo alla parola, la quale non fu mai smentita da alcuno, e non permetto e non tollero che mi si dinieghi nè da Ministri, nè da persona qualunque sia, comunque per la sua posizione altamente locata, sia infine per il mio onore personale e per l'onore del Senato; dovendo ritenere che qui siamo uno per tutti e tutti per uno, chiedo che il Senato voglia concedere che si riapra per un momento l'incidente che il signor Ministro provocò, e credette di chiedere rimandando a me di rimbalzo, senza veruna prova, il diniego che io nella mia coscienza, e con parole assolutamente parlamentari, avevo a lui diretto, sicuro del fatto mio, sulle parole che avevo pronunciate. Egli sostenne, benchè io avessi a lui aperto una via di uscita, accennando che forse il Ministro non mi aveva ben capito, avere io detto che *i proprietari si vendicheranno sugli operai*, e così mi appose una recisa smentita, aggiungendo che aveva scritte le precise parole appena da me pronunziate.

E ciò faccio depositando al banco della Presidenza le bozze del mio discorso di ieri l'altro nella loro integrità, senza che siano state da me (fortunatamente) ritoccate in questa parte, nè con penna, nè con matita.

Però, prima di depositarle al banco della Presidenza, perchè siano a disposizione del signor Ministro dell'Agricoltura e Commercio, per confrontarle e verificarle, e di tutti i miei egregi Colleghi del Senato, mi permetto di leggere la parte che riguarda quella espressione....

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Lo credo perfettamente, può farne a meno.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1886

Senatore CENCELLI (legge): « Credo piuttosto che verrà loro un danno, perchè quel tanto che il proprietario dovrà spendere per l'assicurazione, lo rivendicherà nell'opera, togliendo una parte del salario agli operai ».

Il signor Ministro, non avendo tenuto dietro alla frase che accompagnava la parola *rivendicherà*, l'ha scissa e divisa, e di una ne ha fatto due; cambiando una lettera da *r* in *s*, e così, invece di *rivendicherà*, ha compreso e scritto *si vendicherà*.

È un errore grosso, troppo grosso! e quanto dissi fu confermato nel resto del mio discorso, ove è detto: « Il proprietario pagherà sicuramente l'assicurazione per non andare esposto a danni maggiori, ma se ne rifarà sull'operaio, ecc. ».

Dopo ciò, ammettendo senz'alcun dubbio la buona fede del signor Ministro con il fatto di non aver bene intesa la mia parola, avrei terminato il mio dire rettificando e parola e senso di detta frase. Senonchè non posso astenermi dal fare osservare a Lui che, da distinto gentiluomo quale esso è, da antico collega nell'altro ramo del Parlamento, da amico personale e politico, che ricevette sempre da me sinceri attestati di amicizia e di deferenza, ove anche per disgraziata ipotesi, mi fossero sfuggite frasi o parole così mal corrette, mi perdoni, ma egli non doveva rilevarle, e molto meno doveva gettarle in faccia in mezzo ad un'Assemblea così rispettabile, ed in presenza di un pubblico numerosissimo, sia di estranei che di membri della Camera elettiva, innanzi ai quali numerosi oggi pure sono lieto di poter giustificarmi, non che innanzi al pubblico numeroso esso pure delle tribune.

Lungi dall'animo mio il sospetto che pensatamente egli pronunziasse quelle parole che sembrarono a me di suprema ingiuria ad un cittadino, il quale pareva venir designato all'odio pubblico. Egli certo non ha calcolato abbastanza la portata delle sue parole dette nella foga della sua arringa. E fra quelle che scorsero dalle sue labbra come lava vulcanica e sempre incisive, specialmente in questa discussione, fin dal principio, ben gravi furono quelle pronunziate in fine di seduta, quando disse *non posso rispondere perchè le bozze sono in sue mani*. Questo poteva far supporre che io fossi stato capace di cambiare la frase, e confesso che ciò

mi recò grande dolore; per lo che fu necessaria tutta la forza dell'animo mio, e la mia tranquillità di spirito, per non rilevarla e ribatterla sul momento, lo che forse mi avrebbe trascinato a pronunziare parole men che corrette dinanzi all'alta maestà del Senato.

Dopo ciò devo credere che l'on. signor Ministro, nella tranquillità del suo privato gabinetto, scendendo nel santuario della sua coscienza, non si sarà plaudito di avere suscitato quell'incidente contro di me, di cui certo non gli detti motivo nel lungo discorso che feci, nel quale non pronunciai parola che potesse provocarlo.

E sono certo che l'amicizia che mi ha dimostrato fino a ieri, gli farà riconoscere di essere involontariamente caduto in un errore, avendo intesa male la parola e presa la mia frase non nel suo vero senso; e così troncherà definitivamente questo disgustoso incidente, dichiarando francamente di non avermi voluto offendere nè personalmente, nè come membro di questo alto Consesso.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. L'onorevole Senatore Cencelli ha parlato, come ognuno ha potuto notare, in modo molto eccitato, che dimostra come la sua fantasia abbia lavorato sopra un incidente, che veramente non meritava il seguito, che ha voluto oggi dargli. Ma, poichè l'incidente è avvenuto ieri in Senato, e poichè egli ha ricordato a me tre titoli che io accetto; in nome di essi debbo dichiarargli, che ieri al finire della seduta, quando ho detto che non aveva le bozze del suo discorso, le quali invece erano conservate da lui, e che a lui mi rimetteva, ho inteso dargli prova che fidava nella sua lealtà. Io ho detto innanzi al Senato: non posso verificare se ho bene o male inteso, ma del resto me ne rimetto a quello che dirà l'onorevole Senatore Cencelli. Mi pare questa una frase così gentile da non potere subire la interpretazione, che egli ha voluto darle.

Ha detto egli che ieri avrebbe risposto in modo concitato, pronunziando qualche frase poco corretta, se la seduta non fosse finita.

Io debbo ricordare i tre titoli, ai quali egli si è appellato, per non dirgli che, ove questo

fosse avvenuto, per quanto con rincrescimento; avrei anche io saputo rispondere.

Ma, o Signori, non voglio continuare a parlare sopra questo incidente, perchè non ne vale la pena. E se io ieri ho ricordata la sua parola *vendicherà*, credendo di averla intesa così; ho spiegato io stesso, che quella parola importava il concetto, che il padrone *se ne rivarrà* sull'operaio.

Dunque alla parola *vendetta* avevo attribuito quel significato, che lo stesso onorevole Cencelli oggi le attribuisce.

Nè poi io posso dolermi del mio orecchio, perchè oggi ho letto la frase che suona *rivendicherà*. Se al mio orecchio è sfuggito il *ri*, non è poi una grande colpa.

Infine, onorevole Cencelli, io ho parlato più volte in questa discussione e lungamente; non ho parlato concitato, ma ho parlato come parla un uomo convinto, perchè sono persuaso che leggi di questa natura non possono approdare, se non quando sono sorrette da una profonda convinzione.

Per quanto la si creda erronea dagli altri, questa convinzione in me non vacilla in favore dell'attuale disegno di legge, e del concetto che lo ispira.

Ecco l'unica ragione per cui, abborrente sempre, e molto più verso un vecchio amico come l'onorevole Cencelli, da qualunque idea meno che rispettosa, ho parlato e parlerò con calore, fino a che non sarà dato il voto solenne. O Signori, si tratta di profonda convinzione, che ho manifestata con la stessa vivacità e con lo stesso calore anche innanzi all'altro ramo del Parlamento, al quale ho l'onore di appartenere.

L'onorevole Cencelli mi ha ricordato il titolo di gentiluomo, di suo vecchio collega e di suo amico.

Anche prima di ricordarmi questi tre titoli, io aveva spiegato la sua frase; oggi poi, dacchè me li ha ricordati, con gentili parole, io gli dichiaro che l'incidente non merita alcun seguito e che fra noi deve riprendere la sua forza quell'amicizia, che non è stata mai da me e da lui disconosciuta.

Senatore CENCELLI. Io lo ringrazio.

PRESIDENTE. Si procede ora alla lettura dell'art. 1.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

Gli intraprenditori ed esercenti di strade ferrate, gl'imprenditori di altre opere pubbliche, i proprietari di fondi urbani e rustici, i quali eseguono opere nuove o di riparazione, gli imprenditori od assuntori di queste, i proprietari ed esercenti di miniere, cave ed officine; e gli ingegneri ed architetti che dirigono le opere sono sempre solidalmente responsabili, salvo l'azione di regresso tra loro o verso chi di ragione, del danno che può derivare al corpo o alla salute dei lavoratori dai disastri cagionati dall'esercizio delle vie ferrate, dalle rovine generali o parziali che avvenissero nelle costruzioni, dalle frane, escavazioni, esplosioni; o, in generale, da ogni altro consimile infortunio sopravvenuto nel lavoro.

In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, la responsabilità del proprietario s'intenderà a carico del conduttore, usufruttuario, enfiteuta; per i lavori, cui questi sono tenuti per legge o convenzione.

Cessa tale responsabilità quando sia provato che il fatto avvenne per negligenza imputabile soltanto al danneggiato, per caso fortuito o per forza maggiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'art. 1. Debbo partecipare al Senato che vi sono due proposte. Una è del Senatore Finali; la quale, se si vuole, è un emendamento, ma si potrebbe anche dire una sostituzione di articolo. Ne do lettura:

« Il danno cagionato al corpo od alla salute dei lavoratori; da disastri nell'esercizio delle vie ferrate, da frane ed esplosioni nell'esercizio di miniere, cave, officine, da rovine generali o parziali nelle costruzioni, sarà risarcito ai lavoratori ed alle loro famiglie dagli esercenti e intraprenditori, dagli ingegneri e architetti e dai proprietari, singolarmente secondo i casi, a norma delle leggi civili quando non provino che il danno provenne da caso fortuito, da forza maggiore o da negligenza imputabile ai danneggiati.

« In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, il risarcimento in luogo del proprietario sarà dovuto dal conduttore, usufruttuario, enfiteuta

pei lavori cui questi sono tenuti per legge o convenzione ».

Anzitutto debbo domandare se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.
(Appoggiato).

Debbo anche dare comunicazione di una proposta pervenuta alla Presidenza e firmata da vari Senatori:

« I sottoscritti, valendosi delle facoltà che accorda il regolamento, chieggono che l'art. 1 e tutti gli emendamenti che a questo si presentassero siano votati allo scrutinio segreto.

« Firmati: Manzoni — Pica — Ceruti — Bonelli — Cencelli — Farina — Pasella — Pierantoni — Alvisi — Arcieri ».

È aperta la discussione sull'art. 1. Il Senatore Vitelleschi, Relatore, ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Qualora vi fossero altri emendamenti sarebbe opportuno che fossero letti anch'essi in quanto che l'Ufficio Centrale avrebbe intenzione d'introdurre qualche emendamento nella stessa sua proposta.

È per questo che esso domanderebbe la facoltà di poterli studiare per manifestare la sua opinione in proposito.

PRESIDENTE. Alla Presidenza non ne sono pervenuti altri all'infuori di quello di cui ho dato lettura, che è del Senatore Finali.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Essendomi iscritto ieri per parlare sull'art. 1, mi riservavo di presentare il mio emendamento nell'atto stesso del mio discorso, imperocchè credevo di avere la priorità.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io sono dolente di non aver potuto assistere assiduamente a questa importante discussione, ed aveva deliberato di non prendervi parte.

La gravità stessa dell'argomento, il numero e la qualità degli oratori che avevano preso la parola in uno o nell'altro senso, il dispiacere di non trovarmi questa volta in perfetto accordo

con onorevoli Colleghi ed amici, coi quali più desidero di trovarmi concorde e nelle idee e nelle opinioni, mi consigliavano al silenzio.

Ma sabato sera, in fine di seduta, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale pose termine ad un elevato discorso, con una nobile ed equanime dichiarazione. Egli con quella dichiarazione, che non onora meno l'animo e la mente sua di quello che l'intero Ufficio, in nome del quale esso parlò, significava che l'Ufficio Centrale, desideroso di venire ad una conclusione pratica e positiva, la quale conciliasse la tutela dei lavoratori colle ragioni della giustizia, non era così tenace nell'emendamento da esso proposto, da ricusare *a priori* di accogliere un diverso emendamento al progetto ministeriale, che paresse accettabile.

A me quella dichiarazione parve un invito fatto a tutti di studiare accuratamente il progetto di legge, ed in ispecie il problema incluso nell'art. 1. E mi misi allo studio con questo intendimento: mantenere il concetto fondamentale dell'articolo stesso, ma determinarne meglio l'oggetto, e moderare un principio troppo assoluto di solidarietà, che mi sono sembrati i due punti fatti segno alle più gravi e fondate obiezioni.

Oggi l'onorevole Relatore ha ripetuta la stessa dichiarazione, svolgendo tali concetti, che mi inducono a sperare la buona accoglienza del mio emendamento da parte dell'Ufficio Centrale, e vorrei altrettanto sperare da parte dell'onorevole Ministro. Benchè ieri col suo discorso mi avesse tolto dall'animo ogni speranza, oggi un qualche barlume.... Mi dispiace che un segno negativo dell'onorevole Ministro mi indichi che ogni speranza è un'illusione: tuttavia confido di non desiderare e sperare invano l'assentimento di onorevoli Colleghi, ed in ispecie dei miei amici Allievi e Massarani, che ieri con tanto vigor d'eloquenza raccomandarono l'approvazione del progetto di legge.

Sebbene ne sia già stata data lettura dall'onorevolissimo nostro Presidente, prima che io dia ragione degli emendamenti che si contengono nell'articolo da me proposto, prego il Senato di volermi acconsentire di rileggerlo. Ecco come direbbe l'articolo 1 nella mia proposta: « Il danno cagionato al corpo od alla salute dei lavoratori, da disastri nell'esercizio delle vie ferrate, da frane ed esplosioni nello

esercizio di miniere, cave, officine, da rovine generali o parziali nelle costruzioni, sarà risarcito ai lavoratori od alle loro famiglie dagli esercenti, dagli imprenditori, dagli ingegneri ed architetti e dai proprietari, o singolarmente o solidalmente secondo i casi, a norma delle leggi civili, quando non provino che il danno provenne da caso fortuito, da forza maggiore, o da negligenza imputabile ai danneggiati.

« In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, il risarcimento, in luogo del proprietario, sarà dovuto dal conduttore, usufruttuario, enfiteuta pei lavcri cui questi sono tenuti per legge o convenzione ».

E prima che io proceda oltre, prego il Senato di voler consentire che io dica la ragione personale per la quale ho accolto l'invito fatto dall'Ufficio Centrale. E nel dire questa ragione personale, credo di esporre uno dei principali argomenti che possano addursi in favore di questa legge.

Ogni giorno, o Signori, vado per ragione di ufficio al più grandioso degli edifici che siano sorti nella Roma nuova. E quando io penso alla quantità di vittime umane che perirono nella sua fondazione e nella sua costruzione, io raccapriccio; e nella mia fantasia raccolgo quelle vittime, e mi pare di vederle un'immane ecalombe, quale nei tempi barbarici venne consacrata sull'ara o sul rogo di qualche nume o di qualche guerriero. Ed ogni giorno, o quasi, purtroppo in questa città si ode il racconto di fatti dolorosi che avvengono o in città o nelle cave circostanti, fatti che destano un senso di pietà, di orrore e di sdegno. E non vi è per certo alcun adeguato mezzo, alcuna efficace sanzione né civile né penale, rispetto ai fatti stessi; giacché di tanti infortuni che sono avvenuti in Roma, non derivati da forza maggiore né da negligenza delle vittime, in questi tre lustri, è rarissimo il caso che alcuno abbia espiata la colpa, con qualche punizione personale o pecuniaria.

Noi abbiamo un'Amministrazione municipale umana o civilissima, la quale s'interessa grandemente della sorte degli operai; abbiamo dei magistrati nei quali è perenne e invito il sentimento della giustizia: essi non potrebbero pur troppo far rivivere i morti, restaurare le membra rotte, ridare la sanità a chi l'ha perduta; ma se potessero infine recare spesso un sollievo o alle

vittime stesse o alle loro famiglie per mezzo d'indennità, certamente lo farebbero.

Il principio della responsabilità civile e penale ben è scritto nei Codici; ma d'ordinario né pene né risarcimento di danni. Quindi occorre un nuovo provvedimento di legge.

Noi dobbiamo fare appunto come quel gran popolo, ammirato giustamente dal mio amico Senatore Vitelleschi, che ad ogni male, ad ogni bisogno nuovo suole provvedere con opportune disposizioni legislative.

Negli annali dell'Inghilterra si trovano dei provvedimenti molteplici di questa specie: credo potersi affermare che nessun anno a noi prossimo ne manchi.

Ma se usciamo poi dall'ambito di una città, e volgiamo la mente a industrie pericolose, in cui l'avidità del lucro fa trascurare le più elementari precauzioni di sicurezza, come sarebbero le miniere, le officine siderurgiche e altre industrie, si troverebbero più urgenti e calzanti gli argomenti per dimostrare la necessità del provvedimento.

Che il Codice civile, colle sue generali disposizioni non basti, non deve recar meraviglia. Disse già l'onorevole Giannuzzi-Savelli, come il Codice civile informato alle idee di altri tempi non possa bastare oggi alle condizioni mutate della industria e del lavoro nella società contemporanea: non voglio ripetere con minore autorità le sue parole.

I principi del Codice civile sono principi eterni e immutabili; ma quei principi hanno uno svolgimento, che deve accomodarsi al progresso delle condizioni umane.

Io so bene che il principio della responsabilità in chi rechi danno agli altri sta scritto nel Codice civile; ma credo pure che il difetto principale per cui la disposizione del Codice civile in realtà non approda quasi mai a vantaggio dei danneggiati, consiste appunto in questo, che si vuole dal danneggiato la prova positiva della colpa di colui, contro il quale chiegga risarcimento al danno.

Ora, per poco che si consideri la diversità di condizioni economiche e intellettuali dei lavoratori rispetto agli altri, come ieri eloquentemente esponeva il mio amico Massarani; per poco che si pensi alle condizioni moderne del lavoro, per le quali migliaia e decine di migliaia di operai lavorano a centinaia di miglia

lontano dalle loro famiglie, per modo che alla disgraziata vedova ed agli orfani, appena arriva la notizia della morte dopo vari mesi dacchè l'infausto avvenimento accadde, si capisce facilmente che subordinare il verificarsi dell'obbligo del risarcimento alla prova da sperimentarsi dai danneggiati o dalle loro famiglie, in troppi casi si converte in una mera delusione. (*Bene*).

Io non starò a ripetere alcune considerazioni gravi che faceva ieri il mio amico l'onorevole Senatore Allievi.

Ricorderò soltanto, com'egli acutamente, ragionando sulle tavole statistiche che presentano un numero smisurato di casi fortuiti, diceva: il caso fortuito non essere altro che l'espressione dell'ignoranza, ossia della mancata cognizione delle vere cause.

La quantità apparente dei casi fortuiti, mi pare si dicesse 97 per cento, prova appunto quanto raramente si esercitino azioni, o si esercitino utilmente contro coloro che per imperizia o negligenza o colpa furono causa dei lamentati infortuni.

Io quindi propongo il mio emendamento, come diceva, per mantenere il concetto fondamentale della proposta ministeriale, che consiste nella inversione della prova, o come diceva l'onor. Senatore Miraglia nello stabilire una presunzione legale. Alla sanzione della legge sfuggono i danni derivanti da caso fortuito, da forza maggiore, o da negligenza dell'operaio danneggiato: che negli altri casi vi sia sempre colpa di qualcuno è necessità logica; e che qualcuno debba rispondere sempre del danno è conseguenza giuridica.

Ho però abbandonata la formola un po' metafisica del progetto del Ministero: al *sono responsabili* ho sostituito la formola più positiva del *risarcimento del danno*. Questa formola armonizza colle disposizioni del Codice civile.

Non dico poi che in dati casi questo obbligo cessa, dico bensì che l'obbligo del risarcimento sta sempre, quando non sia provato che il danno provenne da caso fortuito, da forza maggiore o da negligenza imputabile ai danneggiati.

L'onor. Ministro può non accettare il mio emendamento; ma, se egli non avesse avuto un concetto *a priori* di ricusare qualunque emendamento, preconcepito poco conciliabile colla dignità delle discussioni parlamentari, mi lasci

dire rispettosamente che egli, nell'interesse dell'idea che propugna, nonchè provare avversione ad accettarlo, dovrebbe essere lieto, che con opportuni e logici temperamenti si corregga l'assolutezza del principio nuovo, rendendolo così al maggior numero accettabile.

Io propongo a questo intento, in primo luogo di determinare meglio l'oggetto della legge. Infatti parlo di disastri nell'esercizio delle vie ferrate, di frane e di esplosioni nell'esercizio di miniere, cave ed officine, di rovine generali e parziali nelle costruzioni, per indicare bene, che acciò la legge abbia applicazione non basta che si sia verificato un danno nel corpo o nella salute del lavoratore, ma bisogna altresì che il danno derivi da una di quelle cause determinate ed estrinseche che sono indicate nell'articolo.

È per questa ragione che ho tolto anche la frase « in generale da ogni altro consimile infortunio, sopravvenuto nel lavoro », poichè intorno a questo inciso si è già udita dalla bocca degli oratori, tanto favorevoli quanto contrari al concetto espresso nell'articolo presentato dal Ministero, molta diversità d'interpretazione.

Se l'onorevole mio amico Cencelli, del quale molto desidero il voto favorevole all'emendamento, ne confronterà l'insieme coll'articolo proposto, dovrà persuadersi, che il pietoso e miserando caso da lui con tanta evidenza raffigurato, e ogni altro simile causato da temerità dei lavoratori, quando venisse accolto l'emendamento, non andrebbe sicuramente soggetto alla sanzione di questa legge.

Finalmente (ed in questo sta la parte sostanziale del mio articolo), invece di quell'assoluta e fatale solidarietà scritta nel progetto ministeriale, che comprende in ogni caso e senza alcuna distinzione tutti, esercenti, intraprenditori, assuntori in genere, architetti, ingegneri e proprietari, io propongo di lasciare il giudizio di questa solidarietà o non solidarietà al criterio del magistrato, il quale debba giudicare secondo i principi generali stabiliti nel Codice civile.

Naturalmente dicendo, *singolarmente* o *solidalmente*, non si viene ad escludere che vi sia responsabilità solidale; può essere solidale fra tutti, può essere solidale fra alcuni di essi. Soltanto, invece di ammettere in tutti i casi una

norma assoluta, ci rimetteremo al criterio del magistrato; e questo credo che sia soddisfare ad una ragione vera di giustizia. E siccome a me interessa molto che il principio della legge trionfi, desidero fortemente che con questa mitigazione o temperamento di un principio assoluto si possano vincere gli scrupoli, le riluttanze di alcuni, che hanno espresso il loro parere intorno al principio fondamentale di questa legge.

Io ho finito. Diceva, cominciando, che a me dispiacque di non poter assistere a tutta la discussione; ma in modo particolare fui dispiacente, per il valore dell'oratore e per altre considerazioni, di non essere stato presente il giorno in cui parlò l'onorevole Senatore Saracco.

Io non ho udito il suo discorso; ma son sicuro che in quel discorso non vi fu un concetto che non fosse ispirato ad alte e giuste idee di ordine e di conservazione. Sono sicuro che egli non ha espresso alcun'idea che contrasti ad un provvedimento legislativo di cui fosse riconosciuta l'opportunità e l'utilità; poichè le riforme legislative, specialmente se intese a favore di quelli che hanno maggiore bisogno di assistenza, non provocano il disordine, ma tutelano la pace ed assicurano la quiete.

Io quindi prego il Senato di voler fare buona accoglienza al mio emendamento che ho sviluppato.

Oggi nel suo discorso il signor Ministro rispondendo ad alcune parole da me dette per incidente in una mozione d'ordine, diceva di non avere punto esagerata la importanza politica e sociale della legge, che stiamo discutendo: se le sue definizioni di ieri fossero state identiche a quelle che ha fatto oggi, non avrebbero avuto luogo le mie osservazioni.

Ma poichè questo progetto di legge dopo profonda e vasta discussione è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento; poichè in questa discussione i Senatori in numero non consueto se ne sono occupati e ne hanno fatto argomento d'importanti, dotti e gravi discorsi, nei quali, sebbene le opinioni siano state diverse, tutti egualmente hanno dimostrato sollecitudine per venire in soccorso e per assistere le classi più bisognose, cioè le classi lavoratrici; e poichè di questo progetto che sta davanti a noi si è occupata e si occupa grandemente la pubblica opinione, io non dubito che il voto del

Senato sarà quello che assicuri l'approvazione del progetto di legge in una forma che sia efficace, e veramente provvida al fine che il progetto stesso ha in mira. (*Bene*).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Darò intanto comunicazione del risultato della votazione a scrutinio segreto per le leggi oggi approvate per alzata e seduta.

Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso:

Senatori votanti	78
Favorevoli	55
Contrari	23

(Il Senato approva).

Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari:

Senatori votanti.	77
Favorevoli	61
Contrari	16

(Il Senato approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Debbo anche dare ora comunicazione al Senato di alcune proposte del Senatore Auriti.

Esse sono così concepite:

Art. 1.

« Nei casi di danno al corpo o alla salute dei lavoratori, cagionato da disastri nell'esercizio di vie ferrate, miniere, cave od officine; da rovine generali o parziali nelle costruzioni, da frane, esplosioni ed in genere da ogni altro simile infortunio sopravvenuto nel lavoro, la responsabilità civile che può derivarne ai proprietari, esercenti, imprenditori, ingegneri, architetti ed altri uomini tecnici posti alla direzione del lavoro, è regolata dalle leggi civili e dalle disposizioni seguenti ».

Art. 2.

« Le persone indicate nell'articolo precedente debbono dimostrare, ciascuna a seconda dei propri obblighi diretti od indiretti, di avere, nell'ordinamento del lavoro, date le disposizioni ed adoperate le cautele richieste dall'arte o imposte da speciali regolamenti, atte ad impedire l'infortunio che avvenne.

« In mancanza di questa prova, debbono le persone sunnominated dimostrare che l'infortunio avvenne per fatto o negligenza imputabile a persona di cui esse non erano tenute a rispondere, od allo stesso danneggiato, ovvero che fu l'effetto di caso fortuito o di forza maggiore ».

Lo stesso onorevole Senatore Auriti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare un progetto di legge che a tutela degli operai nei casi d'infortuni nel lavoro con danno del loro corpo e della loro salute, determini le norme fondamentali, secondo le quali possa, esso Governo, emanare regolamenti speciali per le costruzioni eccedenti un certo valore, per gli opifici a motore meccanico, e specialmente per tutte le industrie pericolose ».

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Soffra il Senato che dica pochissime parole sopra un'affermazione dell'onorevole Finali.

Egli, dopo d'aver lamentato i molti infortuni che si sono verificati qui in Roma nelle grandi costruzioni, e specialmente in quella del Ministero delle Finanze, ha aggiunto che questa povera gente, la quale ha dovuto soccombere sul proprio lavoro, era morta col solo compianto delle anime pietose, senza che nessuno avesse pensato a mitigare per i superstiti gli effetti dell'infortunio.

Presso a poco disse la stessa cosa uno degli oratori più ascoltati in questa discussione, quando affermava che, dopo queste catastrofi, si seppelliscono i morti e nessuno ne parla più. Se così fosse, io credo che noi saremmo l'ultimo tra i popoli civili del mondo, giacchè in ogni paese, e spero anche nel nostro, quando accade qualcuno di questi fatti, il magistrato è in dovere di fare un'inchiesta giudiziaria per ricercare le cause

che hanno prodotto l'infortunio, e, dove ci sia la colpa, punirla in quelli che ne sono responsabili, ed inoltre applicare gli articoli del Codice quando si tratta di indennizzare i superstiti delle vittime o le vittime stesse, se hanno sopravvissuto. Tutto questo non solamente debbo supporre che sia fatto anche fra noi, anzi son certo che si fa, perchè ho letto sentenze le quali provano che pene si irrogano, e che indennità si decretano a chi ne ha diritto.

Questo ho voluto dire, perchè quell'affermazione mi pareva così grave e così ingiusta pel nostro paese, che non si dovesse lasciar passare inosservata. E giacchè ho la parola esprimerò pure un'altra idea.

Nel corso di tutta questa discussione, tutta l'industria italiana parmi che sia stata dipinta con foschi colori, quasi che coloro che dirigono le manifatture, e presiedono ai grandi opifici, siano gente la quale non si cura delle disgrazie dei propri operai, che non cerca in nessuna maniera di riparare le conseguenze dei disastri. Io credo che ciò sia erroneo.

L'industria italiana ha viscere di carità; e chi conosce le relazioni che passano fra capi fabbrica e operai, credo che potrà testimoniare in favore della industria del nostro paese, non solamente per l'intelligenza colla quale sa applicare i processi industriali, ma anche per la umanità con la quale tratta gli operai.

Io ho visitato molti opifici, e mi sono informato dei loro interni regolamenti, ed ho visto in tutti fatta una larga parte alla beneficenza. Perciò io credo di non errare quando dico che, accanto alle cifre terribili che il signor Ministro ha presentato della statistica degli infortuni, accanto alla cifra dei morti e dei mutilati, si dovrebbe aggiungere anche la cifra, di coloro che l'industria stessa ha soccorsi, delle vedove che ha assistite, degli orfani che ha adottati.

Per esser giusti, e la giustizia si deve a tutti, io credo che questa cifra dovrebbe essere aggiunta a quelle lugubri statistiche; e siccome il signor Ministro di queste cose ne sa più di me, ed ha visitato più opifici che non abbia visitato io stesso, e con altri e più alti intendimenti, io chiedo a lui una dichiarazione la quale dia il meritato onore all'industria italiana e constati quali relazioni esistono fra i nostri intraprenditori e i loro operai.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1886

Uno degli effetti di questa legge, ove sia approvata, sarà sicuramente quello di raffreddare se non di estinguere, queste relazioni di volontaria benevolenza fra l'operaio e l'intraprenditore; perchè sta bene che in tutte le relazioni morali umane ci sia la legge per sanzionare i diritti; ma è però vero che, quando si arriva al punto d'invocare la legge, non si può più parlare di buone relazioni spontanee fra gli uomini, ma solo di vincoli imposti ed ordinati dal magistrato.

Io non so se questo sarà bene o sarà male; non è qui il luogo di ricercarlo; solamente mi preme che prima che si chiuda questa discussione, siano constatate due cose, cioè che in Italia come in tutti i paesi civili, quando accade uno di questi infortuni, l'autorità giudiziaria procede e la legge ha il suo pieno effetto; e che l'industria nostra ha viscere di carità verso l'operaio, e relazioni benevole con tutti quelli che prestano l'opera loro negli opifici. Questo chiedo al signor Ministro per un senso di giustizia che il Senato vorrà apprezzare.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non vorrei tediare il Senato tante volte intorno al medesimo argomento. Quindi chiederei che fossero svolti tutti gli emendamenti all'art. I, non perchè intenda recedere dalle dichiarazioni da me fatte, ma perchè ho il dovere di dire al Senato le ragioni per cui non li accetto. E questo dovere debbo adempirlo, come l'Ufficio Centrale per bocca del Relatore ha domandato la facoltà di esprimere su di essi il suo avviso. Ma, aspettando che l'onorevole Senatore Auriti od altri svolgano gli emendamenti, che crederanno di proporre, mi limito a fare una dichiarazione; alla quale mi ha richiamato l'onorevole Senatore Tabarrini.

Io, Ministro dell'Industria, non posso non confermare quanto egli ha accennato.

Certamente l'industria italiana non è da meno delle altre; e di certo non ha le colpe, che forse qualcuno ha voluto attribuirle. Però, in quanto alla statistica, io già ho avuto l'onore di dichiarare, fino dal primo discorso, che le statistiche possono essere esatte fino a determinare

il numero degli infortuni; ma per le cause di essi è impossibile farle. Ne ho dette le ragioni, come pure le ha dette l'onorevole Giannuzzi-Savelli, che ne sa certamente, perchè è stato Ministro di Grazia e Giustizia, e questo ufficio dovrebbe essere uno dei principali fattori di tali specie di statistiche. Molte sono le difficoltà, che si incontrano per accertare le cause degli infortuni; come per accertare quei casi, in cui l'industria privata è venuta in soccorso dell'operaio danneggiato.

Però, per quanto è a mia conoscenza, dichiaro che gli industriali contribuiscono a riparare agli infortuni.

Ma ciò avviene per privata carità, più che per altro. Io però non ho inteso di fare una legge di carità; ma ho voluto fare una legge di responsabilità, senza con ciò creare diffidenze, anzi togliendo una causa di diffidenza fra industriali e lavoratori.

Ora la mia pertinacia nel sostenere questa legge sta nella profonda convinzione che rechi benefici effetti; ciò però non mi impedisce di guardare le cose come sono e di riconoscerne i meriti degli industriali italiani.

In quanto alla magistratura, ricorderà l'onorevole Tabarrini che io dissi che dal mio labbro non poteva uscire, e non sarebbe uscita, una parola che potesse anche lontanamente accennare a biasimo; ed ho tosto soggiunto (e traggio occasione per ripeterlo al Senato), che la magistratura compie il suo dovere anche in questa materia. Però è l'imperfezione delle leggi, che io ho deplorato; è la lacuna, che si trova in esse. È appunto per ciò che sostengo la necessità di nuove disposizioni, che valgano a mettere i magistrati in condizioni di esercitare più efficacemente quel ministero, che con tutto il loro buon volere e con tutta la loro solerzia, non possono esercitare a beneficio della classe operaia. I magistrati hanno il compito di interpretare le leggi esistenti, non quello di farne delle nuove. Perciò io pregherei l'onorevole Senatore Tabarrini (con cui concordò nell'apprezzamento sulla magistratura e sull'industria italiana), di essere con me concorde anche nel trarre la conseguenza, che vi è bisogno di una legge seria; giusta ed efficace, e di contribuire col suo autorevole suffragio, a far passare la mia proposta, che credo abbia questi requisiti.

PRESIDENTE. Il Senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Per non essere scortese verso gli onorevoli miei Colleghi, non ho reclamato quello che sembravami mio diritto, cioè di parlar prima, essendo già iscritto fino da ieri.

Comunque sia, cominciando a parlare ad ora così tarda, e quando già il Senato è stanco, ho tanto più bisogno della sua benevola attenzione.

Fino dal primo apparire di questo progetto di legge, la più fiera battaglia si è combattuta intorno all'articolo primo; e del solo articolo primo io mi occupai nei miei discorsi dell'altro giorno.

Mi duole però che, dinnanzi al dilemma che il signor Ministro ci ha posto fieramente, o l'approvazione dell'articolo primo, qual'è, o il ritiro della legge, le mie proposte di emendamento, concepite in un pensiero di conciliazione, debbano prendere oggi l'aspetto di aperta ostilità.

Ma come potrebb'essere altrimenti?

Un Senatore magistrato, che ha preso la parola sopra un articolo a nome del diritto e della giustizia, può ritrarsi indietro, perchè su questo punto di controversia si pone la quistione politica? Perchè gli si fa temere la responsabilità di contribuire al ritiro di una legge rivolta ad un nobile scopo? Perchè si deve combattere un amico di cui si pregia l'ingegno vivissimo, la parola faconda, la prodigiosa attività? Io ricordo quando diciott'anni addietro, dal banco di Procuratore generale, salutava pubblicamente nel giovane avvocato Grimaldi il valoroso e brillante oratore del Foro catanzarese.

I miei capelli sono imbiancati, gli anni però non hanno temperato in lui l'ardore giovanile, che ora dal banco dei Ministri pare talvolta soverchio nell'ambiente così calmo del Senato.

Ma entriamo nel merito dell'articolo.

Non rifacciamo la discussione generale. La discussione sopra un articolo speciale deve di necessità concentrarsi sopra pochi argomenti chiari e decisivi.

L'articolo primo è composto di due parti. La prima parte, fra tutti quelli che possono avere la responsabilità degli infortuni nel lavoro, distingue dagli esecutori inferiori coloro che sono a capo dell'opera, proprietario, imprenditore, esercente, ingegnere o architetto diret-

tore; e non solo li sottopone tutti ad una azione cumulativa, ma li stringe insieme col vincolo obbligatorio della solidarietà. È questa l'innovazione sostanziale al Codice civile indotta dall'articolo ministeriale.

La seconda parte, regolando la prova della colpa, che pel progetto di legge è il titolo della responsabilità, sancisce il principio dell'inversione del carico di detta prova.

L'Ufficio Centrale ha proposto due emendamenti a questo articolo primo.

Un emendamento sta nell'articolo primo del suo controprogetto che toglie la parola e la sostanza della solidarietà, riconducendo la cosa ai principî del diritto comune, alle disposizioni delle leggi civili.

Su questa parte io sono d'accordo coll'Ufficio Centrale, ed anche coll'emendamento del Senatore Finali. Aggiungo semplicemente un ordine del giorno, per dimostrare che se nella legge attuale, la quale abbraccia in una regola unica ed assoluta tutte le specie di lavori, nulla può far che si muti la sostanza dell'obbligazione di risarcimento per responsabilità di colpa, ben si potrebbero fare delle mutazioni, ma con distinzioni speciali da riservarsi ad altra legge di cui svilupperò in seguito il concetto.

In quanto alla seconda parte, che riguarda la prova, l'emendamento dell'Ufficio Centrale sta nella disposizione contenuta nell'art. 11. Invece dell'art. 11, io pongo un articolo secondo, il quale, confrontato con gli altri due schemi, si avvicina davvero al progetto ministeriale più che non faccia a quello dell'Ufficio Centrale.

E poichè intendo seguire lo stesso metodo dell'altro giorno, cioè, di cominciare prima a discorrere di ciò che si attiene alla prova, che è la parte più semplice, mi permetta il Senato che io rilegga il testo della mia proposta:

« Le persone indicate nell'articolo precedente (cioè proprietari, imprenditori, esercenti, architetti, ed in generale tutte le persone tecniche preposte alla direzione del lavoro), debbono dimostrare, ciascuna secondo i propri obblighi diretti od indiretti, di avere nell'ordinamento del lavoro dato le disposizioni ed adoperate le cautele richieste dall'arte, o imposte da speciali regolamenti, atte ad impedire l'infortunio che avvenne.

« In mancanza di questa prova, debbono le persone sunnominate dimostrare che l'infortunio

avvenne per fatto o negligenza imputabile a persone di cui esse non erano tenute a rispondere, o allo stesso danneggiato; ovvero che fu l'effetto di caso fortuito o di forza maggiore».

Adunque il mio emendamento sta in ciò: che l'obbligo del preordinamento conveniente del lavoro è a carico di coloro che ne sono a capo, e che essi debbono sempre dimostrare l'adempimento di quell'obbligo per sottrarsi a responsabilità in casi di disastro. Ed oggetto della prova dev'essere che siasi fatto tutto quello non solo che potevano aver prescritto speciali regolamenti, ma in genere tutto quello che l'arte imponeva.

Si dovrà quindi provare che le macchine erano fatte con le cautele suggerite da' progressi accertati della scienza, dell'arte e della pratica, in modo da impedirne lo scoppio, l'irrompere irresistibile delle forze adoperate, ed altri modi di danneggiamento; che i direttori tecnici posti a capo dell'opera avessero tutte le qualità necessarie di capacità e di diligenza; che gli ordinamenti interni di distribuzione di uffici e di sorveglianza corrispondessero alle esigenze nascenti dalla natura stessa delle cose, ecc. ecc.

Ed io vi diceva l'altro giorno, che in questi ordinamenti si deve arrivare fino al punto che voi dall'operaio non possiate pretendere nell'esecuzione libera se non quel tanto che si adegui alla sua ordinaria capacità, o meglio a quella che è presupposta nell'ufficio della sua professione, o nel suo mestiere.

Ma, se voi gli commettete cosa che superi la capacità ordinaria della sua classe, allora, ove avvenga l'infortunio per imperizia dell'operaio, la responsabilità sarà vostra, che lo avete lasciato nel bisogno senza guida conveniente.

Adunque, il preordinamento del lavoro, in modo da impedire infortuni, è l'obbligo dei capi, dei committenti, ed è obbligo loro altresì di provarne l'adempimento.

Ed io diceva che la dimostrazione ad essi è possibile, non solo, ma facile, poichè nel tempo stesso che danno gli ordini, debbono avere le prove del fatto, volontario, mentre che la prova del contrario non si può imporre all'operaio, il quale, quando va ad offrire il suo braccio, certo non può verificare la qualità delle macchine, non ha dritto nè modo di vagliare i titoli e il grado della capacità e della diligenza di coloro che sono stati preposti alla direzione; non co-

nosce quali sono gli ordinamenti che regolano la distribuzione degli uffici, e tutto il complesso de' mezzi preventivi.

Nel solo caso che non si fosse fatta questa prova del preordinamento conveniente atto ad impedire l'infortunio che avvenne, dovrebbero i capi, i committenti dimostrare che sia avvenuto il disastro per colpa dello stesso danneggiato o di altre persone di cui essi non dovevano rispondere, ovvero fu per caso fortuito o di forza maggiore.

Ma se al contrario fu fatta quella prova di buona disposizione di uffici, di cautele, allora i capi, i committenti, non debbono provare altro per discaricarsi, ed a ragione, poichè, se ad onta di ciò, avvenne l'infortunio, quale ne potrà essere la causa?

Un accidente.

Un accidente; o delle forze naturali, caso fortuito o di forza maggiore; o di fatti umani, negligenza, distrazione, imperizia di uno di quei diversi agenti esecutori o sorveglianti inferiori che concorrevano nel lavoro.

Ora, io dicevo, arrivati a questo punto, come potete mettere la prova della causa dell'accidente a carico di chi è a capo del lavoro, se da costui fu dimostrato che tutto predispose onde impedire l'infortunio?

E poichè si citava molto l'esempio dell'incendio, io, pur mostrando la diversità dei casi, ricordai l'altro giorno, e richiamo ora di nuovo il testo preciso del nostro Codice civile (art. 1589).

In caso d'incendio che cosa richiede il Codice dal conduttore?

« Egli è obbligato per l'incendio, quando non provi che è avvenuto per caso fortuito, o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o *nonostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia* ».

Dunque anche per gl'incendi cessa la responsabilità, quando il conduttore dimostri in genere, che aveva adoperate tutte le cure preventive, come suole e deve fare ogni diligente padre di famiglia, salvo la prova contraria. E proprio la teorica da me sostenuta per gli infortuni nel lavoro, secondo la quale, ove sia fatta da' capi, da' committenti la prova ad essi imposta in modo assoluto, allora, ma allora soltanto, l'operaio danneggiato dovrebbe provare che la causa dell'accidente fu un fatto colposo o di negligenza

imputabile a quelli personalmente, od agli altri di cui essi rispondono indirettamente.

Ma anche in questo caso, e lo dicemmo già l'altro giorno, il danneggiato non dee di necessità presentare la prova diretta e positiva della causa dell'accidente. Quando è ammissibile (come nel caso) la prova testimoniale, sono ammissibili le presunzioni dell'uomo, rimesse alla estimazione del magistrato.

Leggiamo l'articolo da me invocato (art. 1354 del Codice civile).

« Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise, e concordanti, e solamente nei casi in cui sia ammissibile la prova testimoniale ».

Dunque negl'infortunisopravvenuti nel lavoro, di cui vuolsi conoscere la causa, quando manca il fondamento possibile di una presunzione legale, perchè fu fatta la prova del buon ordinamento preventivo, e non resta luogo che all'accidente naturale o alla colpa accidentale, pur soccorre il sussidio delle presunzioni di fatto rimesse ne' singoli casi all'estimazione del magistrato. Nè questo è arbitrio, ma esercizio di facoltà legata a certe condizioni, ed attuata con profitto tutti i giorni.

Si è ricordato più volte che la legge svizzera ammise negl'infortuni del lavoro l'inversione del carico della prova, ma pe' soli opifici qualificati *fabriques*, contro colui *qui exploite la fabrique*, non contro altri, e ciò in conseguenza di un principio di diritto per cui la detta legge mette in quei casi gli effetti del *caso fortuito* a peso del capo, dell'esercente dell'opificio.

È naturale che in queste condizioni, tolta ogni influenza alla prova del caso fortuito, la legge svizzera ponga a carico dell'esercente la prova della colpa del danneggiato, in che la colpa sarebbe titolo dell'eccezione, ovvero la prova della forza maggiore, come fatto straordinario e di grande appariscenza da poterlo escludere con presunzione, e da poterlo dimostrare con facilità.

L'art. 1 del progetto attuale applica al contrario la regola dell'inversione a tutti i casi senza distinzione, contro tutti, e quando, ponendo il caso fortuito a danno dell'operaio, concede solo il risarcimento a titolo della colpa

di chi commette o dirige l'opera. L'opposizione fra le due leggi è flagrante.

Si è ricordato pure che in Francia quel principio è stato respinto costantemente, ad onta di tutti gli sforzi fatti in contrario, e ciò per intrinseca ripugnanza, non perchè reso superfluo dell'opera della giurisprudenza.

E qui permetta l'onorevole Ministro che io mi fermi un poco sul confronto che egli ha fatto fra la giurisprudenza francese e quella dei magistrati italiani.

Noi innanzi ai nostri tribunali vediamo il fatto delle condanne e delle assoluzioni che si compiono mercè l'estimazione de' fatti nei casi di danni agli operai per disastri nel lavoro. Ma sappiamo noi in Francia quanti sono coloro che, chiamati a responsabilità per codesti infortuni, hanno potuto sfuggire alla condanna? Non lo sappiamo, perchè di queste sentenze non abbiamo le statistiche.

Conosciamo solo quel che ci viene riferito dai diari giudiziari, i quali non fanno che riprodurre le sentenze in cui sono risolte importanti questioni di diritto. Ma per questo io dico che la giurisprudenza nostra, sia pure meno abbondante per minor numero di casi offerti alle sue decisioni, non è però meno liberale, nè meno intenta a supplire al difetto de' deboli, di quel che sia la giurisprudenza francese.

Nè infatti si è citato un solo esempio di sentenze de' nostri tribunali i cui principii troppo rigidi ed angusti potessero dar luogo a censura.

Voglio chiudere questa parte con un'ultima osservazione.

In tutta la discussione che si è fatta nella Camera dei Deputati, nelle tante monografie pubblicate su questo tema, ed ora in quest'Aula nei discorsi di non pochi oratori si è posto e discusso sempre quest'unico dilemma: la prova della colpa deve farla il capo, il committente, il direttore del lavoro, che ne è solo responsabile, oppure deve farla il danneggiato, che chiede il risarcimento?

Io ho ideato una proposta media, ho cercato di metterla in accordo coi principii razionali del diritto, e ne ho presentato la formola. Ho detto quale è la parte di prova che spetta all'uno e quale all'altro.

Dopo ciò non è possibile continuare la discussione, come se non esistesse che il dilemma originario di quelle due tesi opposte.

Richiamo quindi l'attenzione dell'Ufficio Centrale e del Senato su questo mio emendamento, che, senza offendere i principî generali del Codice e della giustizia, vale a raggiungere, in grandissima parte, quello stesso scopo a cui l'onorevole Ministro ha rivolte le sue cure.

Cercherò di restringermi il più che sia possibile nell'esame dell'altro capo.

Ciò che ha commosso il Senato e creato il convincimento di una vera ingiustizia insita nell'art. 1, è, più che il principio della inversione della prova, l'obbligo solidale con cui si sono avvinti nella responsabilità il proprietario, l'imprenditore, l'assuntore, l'esercente, l'ingegnere, l'architetto direttore: solidarietà non imposta temporaneamente, finchè non si chiarisce l'autore imputabile del danno, ma ritenuta indelebilmente anche a carico degl'incolpevoli, salvo il regresso contro il vero responsabile.

In questa agglomerazione il Senato si è molto preoccupato della posizione del proprietario, che veramente in molti casi sarebbe per l'applicazione di quest'articolo bastantemente aggravato. Ma le nostre discussioni hanno un'eco fuori del Parlamento. Si potrà dire: il Senato non è che un consesso di proprietari, essi non hanno pensato che ai loro interessi.

Io mi preoccupo piuttosto di un'altra persona, che è pur menzionata in questo art. 1, cioè dell'architetto. Gli architetti, secondo l'articolo, sarebbero responsabili solidalmente coll'intraprenditore, se hanno la direzione dell'opera. Ma l'intraprenditore, per ciò che risulta dall'ultimo comma dello stesso articolo, come mente e braccio di tutta l'organizzazione del lavoro, risponde della colpa di tutte le persone da lui preposte a questo o a quell'ufficio, di tutti i congegni che mette in opera, e fin della colpa degli ultimi esecutori, per cui a potersi scaricare ha bisogno di dimostrare la colpa del danneggiato, il caso fortuito o la forza maggiore.

L'architetto adunque obbligato solidalmente coll'intraprenditore risponde di funzioni che non vengono a lui affidate; risponde di operai non scelti da lui, risponde del tempo in cui egli non è tenuto di stare sul luogo.

E questa responsabilità apposta all'architetto dura anche dopo che egli abbia dimostrato che eseguì il suo compito col massimo di studî, di capacità, di diligenza.

Questa, che appare una ingiustizia manifesta,

come mai potete spiegarla o scusarla, non dico giustificarla?

Potete dire ci è l'azione di regresso. Ma se questo è sufficiente, oh! perchè non vi contentate di accordare al danneggiato l'azione cumulativa rivolta originariamente contro tutti, e volete anche la solidarietà? Perchè supponete che ci sia qualcuno che non possa pagare. Ma, dunque, se questi che è responsabile davvero per colpa diretta o indiretta non può soddisfare la sua obbligazione, per qual ragione, vorrete mettere il peso del risarcimento effettivo a carico dell'incolpevole, a cui non torna di alcun pro l'azione di regresso?

Direte che vi è l'assicurazione facoltativa, come mezzo offerto a tutti per liberarsi da ogni responsabilità? Ma, di grazia, l'architetto il quale non è colui che sceglie l'operaio, o ne prende l'opera in locazione, deve assicurare egli dai rischi e dagli infortuni una persona con cui non ha rapporto diretto obbligatorio?

Io ho preso, o Signori, questo esempio, perchè quando noi andiamo alla ragione delle eccezioni in questo progetto di legge, ci si dice che sta nella tutela del lavoratore, nel principio di una maggiore garanzia a favore del lavoro. Or bene, o Signori, l'architetto rappresenta appunto il lavoro, è l'intelligenza, è la mente dell'operaio, è il lavoro nobilitato dalla scienza; non rappresenta già il così detto monopolio della proprietà, non rappresenta l'iniquo capitale contro cui si scatenano le ire, e si aizzano le cupidigie della plebe. Ed intanto egli è trattato in modo contrario a tutti i principî più comuni di giustizia.

Stante l'ora tarda, dirò soltanto ancora due parole sul mio ordine del giorno.

Per quel che riguarda la prova, il mio emendamento si può applicare a tutti i casi. Ci sarà un opificio a motore meccanico o una piccola officina, una grande costruzione, o un ordinario lavoro d'interesse domestico. Sempre occorrerà un complesso di cure anteriori per impedire gl'infortuni; sarà un vero organismo di congegni e di uffici diversi, o un tenue complesso di provvedimenti consueti di previggenza; dunque in caso di disastro il committente deve sempre dar conto di quel che ha fatto.

Per quello però che riguarda solidarietà, è necessario che questo principio si cancelli dall'articolo. La regola generale per tutti i casi

non può essere che nelle leggi civili, salvo speciali provvedimenti, per le speciali industrie, con leggi speciali.

Per le condizioni, pei modi, per l'estensione della responsabilità non si possono confondere coi grandi opifici, con le grandi industrie, e specialmente con quelle pericolose, tutti gli altri lavori; anche i lavori domestici, anche i lavori agrari.

Bisogna dunque ricorrere a dei regolamenti, e non a semplici regolamenti di polizia, governativi o municipali, ma bensì a regolamenti che possano anche toccare alla sostanza dei diritti, prendendo fondamento in una legge, che ne sanzioni le basi, e segni l'orbita entro la quale possa poi il Governo esplicare tutti i provvedimenti successivi di esecuzione. Così per tutte le costruzioni eccedenti un certo valore, si potrebbe esigere dal proprietario che assuma dall'imprenditore una cauzione proporzionata per la responsabilità degl'infortuni verso gli operai. Potrebbe disporsi che negli opifici maggiori ci sia sempre un unico architetto o ingegnere direttore, che abbia la responsabilità della parte tecnica superiore, e simili.

Ma la solidarietà nei termini come è posta nel presente progetto di legge, non esiste in nessun'altra legislazione del mondo; il Senato deve cancellarla, e non mancherà di cancellarla.

Ho detto sempre che la nostra è tutta una questione di giustizia, ed ora conchiudo coll'osservare che, secondochè la legge sia giusta o ingiusta, le conseguenze ne saranno diverse anche nei rapporti morali ed economici.

Se la legge è giusta, i proprietari, gli esercenti, gl'intraprenditori sentiranno che non sono stati lesi, che debbono adempiere un obbligo che nasceva dall'intrinseca natura delle cose, che era già nel fondo della loro coscienza.

La facoltà dell'assicurazione, così com'è costituita nel progetto, sarà per essi una agevolazione, una nuova libertà, come mezzo di sollevarsi da una naturale responsabilità. Le assicurazioni cresceranno certamente, ma con un sentimento di soddisfazione, non con querimonie, non con rancori. La legge è giusta? ed allora anche da parte degli operai di incontro ai proprietari, ai capitalisti, agli industriali, non si sentirà la distinzione di vincitori e di vinti; quelli avranno la coscienza di aver ottenuto il

riconoscimento di legittimi voti, questi un altro mezzo per l'adempimento degli obblighi loro.

È la giustizia, o Signori, una grande pacificatrice, che mette d'accordo interessi opposti e sostituisce al conflitto che distrugge, l'operoso e fecondo concorso delle forze.

Ma se la legge è ingiusta, che avverrà? Crescerà bensì il numero delle assicurazioni facoltative, come prevede e vuole il Ministro; ma il proprietario, il capitalista, l'industriante sentiranno di subire una indebita pressione, e parrà loro di esercitare un diritto rifacendosi dell'aggravio con la diminuzione del salario.

Anche nella Camera dei Deputati quell'illustre uomo che è l'onorevole Minghetti, grande economista e fervido promotore e sostenitore di questo progetto di legge, credendolo giusto, confessava però di essere contrario al sistema dell'assicurazione obbligatoria, perchè non avrebbe potuto non influire sullo abbassamento dei salari a danno degli operai.

La legge è ingiusta? Ed allora si darà agli operai un primo esempio improvvido di debolezza; posto il piede una prima volta sul dritto, sarà quello un primo passo per gli assalti ulteriori; questa e non altra sarà la ragione de' pericoli segnalati con tanta eloquenza dal Senatore Saracco.

Signori, io spero che il Senato accoglierà i miei emendamenti. Ad ogni modo voterò contro l'articolo del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, se nessuno fa opposizione, il seguito di questa discussione è rinviata a domani.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Dopo gli svolgimenti fatti dai singoli oratori dei rispettivi emendamenti, l'Ufficio Centrale non potrebbe parlarne conscienziosamente al Senato senza averli esaminati.

Prego quindi gli onorevoli proponenti a voler inviare gli emendamenti all'Ufficio Centrale perchè questi, previo opportuno esame, possa dire la sua opinione con piena conoscenza di causa.

PRESIDENTE. Le proposte degli onorevoli Finali ed Auriti ed anche le altre che pervenissero posteriormente alla Presidenza, saranno, secondo

il desiderio espresso testè dall'onorevole Relatore, rimesse all'Ufficio Centrale.

Ora do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco — Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge relativo alla ripartizione fra i varî comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al Comune di Avezzano.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio (*Seguito*);

Convenzioni con la ditta Pirelli e Comp. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscampo atto a tali operazioni;

Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti

ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa Carrara;

Approvazione di contratti per cessione e permuta di beni demaniali;

Stanziamiento di fondi per la terza serie dei lavori di sistemazione del Tevere;

Aumento di fondi, per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'Indipendenza d'Italia;

Dichiarazione di pubblica utilità per la esecuzione di alcune opere di risanamento nella città di Torino e cessione di beni demaniali;

Ordinamento del credito agrario.

II. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

La seduta è sciolta (ore 6 e 10).